SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 20 marzo 2001, n. **16.**

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2000.

CIRCOLARE 26 marzo 2001, n. **17.**

Previsioni di bilancio per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004 - Budget per l'anno 2002.

CIRCOLARE 27 marzo 2001, n. **19.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

01A3718

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa

DECRETO DIRETTORIALE 16 febbraio 2001.

Regolamento dei procedimenti amministrativi.

01A2346

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2001.

Variazione di una delle caratteristiche tecniche del fiammifero denominato «Zip».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 17 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2000, con il quale si è proceduto, su richiesta della società Co.F.I. e sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale 20 luglio 1998, alla iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo di condizionamento di fiammifero, denominato «Zip»;

Riconosciuta la necessità, su richiesta della società Co.F.I. S.r.l., di procedere ad una variazione delle caratteristiche tecniche del fiammifero denominato «Zip»

Decreta:

Il fiammifero denominato «ZIP», iscritto nella tariffa di vendita al pubblico con il citato decreto direttoriale 17 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2000, è commercializzato in scatola di cartoncino a tiretto passante contenente n. 50 fiammiferi di cera anziché di legno.

Tutte le altre caratteristiche tecniche del fiammifero rimangono invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 027

01A3593

DECRETO 30 marzo 2001.

Attuazione degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», con il quale il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti ivi indicato è assoggettabile all'imposta personale con l'aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;

Visto il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria è stabilita con decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione di maggior rischio;

Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei predetti rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici o privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, sono il «Rendistato» (rendimento medio mensile dei BTP con vita residua superiore all'anno) e il «Rendiob» rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con vita mensile superiore all'anno);

Considerato che per il 2000 la media dei parametri lordi è stata rispettivamente pari a 5,323 per il Rendistato e al 0,033 per il Rendiob e che la media ponderata dei due predetti tassi di riferimento è il 5,356 per cento;

Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione del rischio è stata molto contenuta;

Considerato che le stime tendenziali del gettito tributario sono state effettuate ai fini dell'applicazione di cui agli art. 1, comma 2, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, prevedendo un tasso di remunerazione del sette per cento.

Ritenuta, quindi, l'opportunità di dare più adeguata considerazione all'elemento rischio;

Decreta:

Art. 1.

1. La remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile alle imposte sul reddito nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1, nel comma 2 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è stabilita nella misura del sette per cento.

2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente comma 1, è applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

01A3871

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 aprile 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 aprile 2001, è pari a 70.625 miliardi di lire (pari a 36.475 milioni di euro);

Decreta:

Per il 17 aprile 2001, è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 16 luglio 2001, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A3915

DECRETO 5 aprile 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 aprile 2001, è pari a 70.625 miliardi di lire (pari a 36.475 milioni di euro);

Decreta:

Per il 17 aprile 2001, è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantatre giorni con scadenza il 15 aprile 2002, fino al limite massimo in valore nominale di 6.750 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A3916

DECRETO 5 aprile 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 marzo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 22 marzo 2001, che ha disposto per il 30 marzo 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 marzo 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 2001 il prezzo medio ponderato dei BOT a centottantadue giorni è risultato pari a 97,873.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 239.254.017.534 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 28 settembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i BOT a centottantadue giorni è risultato pari a 97,396.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A3917

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kunzler Anna Elisabeth del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kunzler Anna Elisabeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di «diplom in allgemeiner Krankenpflege» conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «diplom in allgemeiner Krankenpflege» conseguito nell'anno 1976 presso la scuola per infermieri di San Gallo (Svizzera) della sig.ra Kunzler Anna Elisabeth nata a St. Margrethen (Svizzera) il giorno 16 aprile 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kunzler Anna Elisabeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3635

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maja Ramona Lavinia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maja Ramona Lavinia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj (Romania) della sig.ra Maja Ramona Lavinia nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 28 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maja Ramona Lavinia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3636

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Naduvelaveettil Aiby Abraham del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Naduvelaveettil Aiby Abraham ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Aquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Nursing rilasciato il 1993, dalla School of Nursing «Kempegonda Hospital» di Bangalore (India) della sig.ra Naduvelaveettil Aiby Abraham nata a Thiruvanvavdoor (India) il giorno 28 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Naduvelaveettil Aiby Abraham è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3637

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mihut Corina Mihaela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihut Corina Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent medical conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj - Napoca (Romania) della sig.ra Mihut Corina Mihaela nata a Calatele (Romania) il giorno 30 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihut Corina Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3638

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kokoschi Enkeleda del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kokoshi Enkeleda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito il 30 giugno 2000 presso la scuola superiore privata di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Kokoshi Enkeleda nata a Kukova (Albania) il giorno 12 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kokoshi Enkeleda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3639

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Musaj Alketa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Musaj Alketa ha chiesto il riconoscimento dei titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito il 30 giugno 2000 presso la scuola superiore privata di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Musaj Alketa nata a Elbasan (Albania) il giorno 5 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Musaj Alketa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Approvazione della 4ª variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo - Esercizio finanziario 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993 di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 2000 del Fondo già citato;

Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con la quale comunica il saldo del gettito di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 dovuto per l'anno 1999 derivante dal terzo della maggiorazione contributiva pari a L. 2.219.603.013;

Ritenuta la necessità di acquisire l'importo di L. 2.219.603.013 relativo al saldo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 1999 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 845/1978;

Ritenuta la necessità di diminuire in entrata il capitolo 2001 di L. 10.000.000.000, poiché nel bilancio di previsione 2000, per mero errore materiale, è stato riportato un importo maggiore e, di conseguenza, diminuire in uscita il cap. 7003 di L. 10.000.000.000;

Ritenuta la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo 5001 di L. 2.000.000.000 per spese relative alla gestione del Fondo di rotazione;

Vista la quietanza di Tesoreria centrale n. 5 del 7 dicembre 2000, con la quale il Ministero del tesoro su disposizione della Commissione europea a valere sul FSE accredita l'importo di L. 6.283.047.057 relativa al finanziamento del P.O. 901010/I/1 Enti pubblici a titolo di saldo 1992-1993;

Ritenuta la necessità di acquisire l'importo di L. 6.283.047.057 relativo al finanziamento del P.O. 901010/I/1 Enti pubblici a titolo di saldo 1992-1993;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del cap. 5001 Sez. uscite in «Spese relative all'amministrazione del Fondo, organizzazione e partecipazione eventi seminariali, realizzazione prodotti cartacei e multimediali»;

Viste le contabili appresso indicate relative agi accrediti sui c/c 205194 e 205158 presso la Banca nazionale del Lavoro intestati al Ministero del lavoro - Fondo di rotazione - Finanziamenti comunitari e nazionali per restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in parte dai soggetti finanziati, che devono essere riversati al Ministero del tesoro, Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987:

P.O. IC/419/A	21 settembre 2000	Dator S.r.l.	L.	1.257.023
P.O. 940026I1	9 ottobre 2000	Consorzio Centro Intern. Studio	L.	1.217.011
P.O. 940030I3	10 ottobre 2000	Irecoop Emilia-Romagna	L.	109.400
P.O. 940030I3	10 ottobre 2000	Irecoop Emilia-Romagna	L.	9.231.766
P.O. 940030I3	10 ottobre 2000	Irecoop Emilia-Romagna	L.	11.283.268
P.O. 940030I3	10 ottobre 2000	Irecoop Emilia-Romagna	L.	133.700
P.O. 940030I3	10 ottobre 2000	Enaip	L.	1.016.683
P.O. 941001I8	10 ottobre 2000	Codex	L.	406.841
P.O. 940026I1	11 ottobre 2000	Ecosfera S.p.a. - Formazione	L.	3.116.367
P.O. 940030I3	11 ottobre 2000	Feder. Assoc. tecniche e scientifiche	L.	171.600
P.O. 940026I1	11 ottobre 2000	Ecosfera S.p.a. - Formazione	L.	1.038.810
P.O. 940028I1	12 ottobre 2000	Consorzio Operatori Turistici Campania	L.	7.800
P.O. 940028I1	12 ottobre 2000	Consorzio Operatori Turistici Campania	L.	31.300
P.O. 940028I1	12 ottobre 2000	Consorzio Operatori Turistici Campania	L.	10.500
P.O. 940028I1	12 ottobre 2000	Consorzio Operatori Turistici Campania	L.	2.600
P.O. 940026I1	16 ottobre 2000	Assicurazioni Generali S.p.a.	L.	2.323.357.902
P.O. 936101	17 ottobre 2000	Ass.ne Scuola Form.ne Superiore	L.	270.492
P.O. 938002	17 ottobre 2000	Ass.ne Scuola Form.ne Superiore	L.	165.647
P.O. 936101	17 ottobre 2000	Ass.ne Scuola Form.ne Superiore	L.	485.342
P.O. 940030/3	18 ottobre 2000	Quadrifor	L.	544.150
P.O. 940032I4	18 ottobre 2000	Ial Veneto	L.	68.087

P.O. 940030/3	18 ottobre 2000	Quadrifor	L.	520.994
P.O. 940032I4	18 ottobre 2000	Ial Veneto	L.	83.218
P.O. 940030I3	30 ottobre 2000	Endform Liguria	L.	4.786.416
P.O. 940030I3	30 ottobre 2000	Endform Liguria	L.	3.266.521
P.O. 940029I3	30 ottobre 2000	A.E.C.A. Ass. Emilia-Romagna	L.	11.349.357
P.O. 940029I3	30 ottobre 2000	A.E.C.A. Ass. Emilia-Romagna	L.	13.899.774
P.O. 940029I3	30 ottobre 2000	A.E.C.A. Ass. Emilia-Romagna	L.	1.253.257
P.O. 940029I3	30 ottobre 2000	A.E.C.A. Ass. Emilia-Romagna	L.	1.531.759
P.O. 940030I3	31 ottobre 2000	Az. Sperimentale V. Tadini	L.	9.500
P.O. 941001I8	31 ottobre 2000	Confcooperative Basilicata	L.	6.794.826
P.O. 940030I3	31 ottobre 2000	Az. Sperimentale V. Tadini	L.	10.500
P.O. 941001I8	31 ottobre 2000	Confcooperative Basilicata	L.	4.876.966
P.O. 946001I8	3 novembre 2000	Consorzio Scuola Lavoro	L.	808.106
P.O. 940032I4	3 novembre 2000	Nuova Tirrena Assicurazioni	L.	8.535.559
P.O. 940032I4	3 novembre 2000	Nuova Tirrena Assicurazioni	L.	16.289.184
	9 novembre 2000	Feder. Assoc. Tecniche e Scientifiche	L.	140.500
P.O. 941001I8	9 novembre 2000	Dida El S.p.a.	L.	12.720.940
P.O. 940026I1	17 novembre 2000	Ente Nazionale ACLI	L.	2.743.940
P.O. 940030I3	20 novembre 2000	Ente Nazionale ACLI	L.	40.953.795
P.O. 940029I3	22 novembre 2000	Unioncamere	L.	9.395.014
P.O. 940029I3	22 novembre 2000	Unioncamere	L.	6.232.760
P.O. 940030I3	23 novembre 2000	Ente Nazionale ACLI	L.	300.959.099
P.O. 940030I3	23 novembre 2000	Ente Nazionale ACLI	L.	385.751.203
P.O. 940029I3	28 novembre 2000	Unioncamere	L.	55.216.521
P.O. 941001I8	30 novembre 2000	Ente Livornese Scuola Edile	L.	39.447.824
P.O. 940029I3	1 dicembre 2000	Pin Soc. Cons. a r.l.	L.	63.976
P.O. IC/7/A	11 dicembre 2000	Con.So.P.	L.	2.195.866
P.O. IC/7/A	11 dicembre 2000	Con.So.P.	L.	354.701
P.O. 940028I1	12 dicembre 2000	Ciapi	L.	17.550.000
P.O. 940028I1	12 dicembre 2000	Ciapi	L.	5.862.110
P.O. 946001I8	22 dicembre 2000	Cavital Consorzio Acquisti Ven.	L.	4.687.500
P.O. 940032I4	27 dicembre 2000	Consorzio Servizi Viterbo	L.	2.198.390
P.O. 940032I4	27 dicembre 2000	Consorzio Servizi Viterbo	L.	2.676.840
P.O. 940029I3	28 dicembre 2000	Ist. Tecnico Nautico Stat. S.G.	L.	1.272.943
P.O. 940029I3	29 dicembre 2000	Unioncamere	L.	38.255.014
P.O 940026I1	28 dicembre 2000	Covis S.p.a.	L.	1.893.949
P.O. 940026I1	28 dicembre 2000	Covis S.p.a.	L.	631.950
P.O. 936034I6	28 dicembre 2000	Centro Studi Cultura	L.	15.481
		TOTALE . . .	L.	3.359.162.308

Tale importo è cosi ripartito:

quanto a L. 2.948.806.304 sul cap. 4008 «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)»;

quanto a L. 410.356.004 sul cap. 4009 «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)»;

Preso atto che a parziale rettifica degli importi indicati nella III variazione 2000, per mero errore di suddivisione tra le quote di Fondo sociale europeo e quelle di Fondo di rotazione le somme indicate nei capitoli di entrata 4008 e 4009 e di uscita 9008 e 9009 devono intendersi, rispettivamente, di L. 1.876.177.910 e di L. 732.875.953.

Decreta:

Art. 1.

Il capitolo di bilancio 5001 - Sezione uscite - spese correnti, assume la seguente denominazione: «Spese relative all'amministrazione del Fondo, organizzazione e partecipazione eventi seminariali, realizzazione prodotti cartacei e multimediali».

Art. 2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 236 del 19 luglio 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE
VARIAZIONI IN AUMENTO

CAP. 2001	Versamenti da parte dell'INPS maggiori entrate di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978	L.	2.219.603.013
CAP. 4001	Somme affluite dalla CEE - FSE per il finanziamento delle attività formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	L.	6.283.047.057
CAP. 4008	Recupero contributi su finanziamenti F.S.E da riversare al Ministero tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (Fin. comunitari)	L.	2.948.806.304
CAP. 4009	Recupero contributo su finanziamenti F.S.E da riversare al Ministero tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 (Fin. nazionali)	L.	410.356.004
	TOTALE . . .	L.	11.861.812.378

SEZIONE ENTRATE
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

CAP. 2001		L.	- 10.000.000.000
	TOTALE . . .	L.	- 10.000.000.000

SEZIONE USCITE
VARIAZIONI IN AUMENTO

CAP. 5001	Spese relative all'amministrazione del Fondo	L.	2.000.000.000
CAP. 7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993	L.	2.219.603.013
CAP. 9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	L.	6.283.047.057
CAP. 9008	Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti comunitari)	L.	2.948.806.304
CAP. 9009	Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti nazionali)	L.	410.356.004
	TOTALE . . .	L.	13.861.812.378

SEZIONE USCITE
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CAP. 7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978	L.	- 10.000.000.000
CAP. 7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993	L.	- 2.000.000.000
	TOTALE . . .	L.	12.000.000.000

Art. 3.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 del Fondo di rotazione citate nelle premesse di cui al precedente articolo.

Roma, 29 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* MORESE

01A3592

DECRETO 12 marzo 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Edificatrice Giuliana», in Imola.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1985, con il quale veniva posta in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa «Edificatrice Giuliana» S.c. a r.l., con sede in Imola (Bologna);

Vista la cancellazione dal registro delle società del 14 aprile 1997;

Considerate le sopravvenienze attive della procedura comunicate il 4 dicembre 2000;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Ranuzzi, nato a Bologna il 9 ottobre 1936 e residente in Roma via Gregorio VII n. 172, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edificatrice Giuliana» S.c. a r.l., con sede in Imola (Bologna).

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3422

DECRETO 12 marzo 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Area - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Gualtieri.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro dei lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 16 aprile 1998, con il quale la società cooperativa «L'Area - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Amerigo Penta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 7 dicembre 2000, con la quale l'avv. Penta ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabrizio Carbone nato a Napoli il 25 aprile 1967 e residente in Bologna con studio in via Azzo Gardino n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Area - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto direttoriale del 16 aprile 1998, in sostituzione dell'avv. Amerigo Penta, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3423

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fonterosa - Società coop. agricola a r.l.», in Zapponeta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 1° febbraio 2000 con la quale il tribunale di Foggia ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa «La Fonterosa - società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Zapponeta (Foggia);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fonterosa - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Zapponeta (Foggia), costituita in data 27 gennaio 1993 con atto a rogito notaio Emma La Monaca di San Severo (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 22 febbraio 1993, iscritta al n. 12387 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Michele Ponziano, nato il 17 agosto 1963, residente a San Severo (Foggia) in via Fortore n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3495

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Ortolevante a r.l.», in Stornarella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 giugno 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Ortolevante a r.l.», con sede in Stornarella (Foggia) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attivi sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Ortolevante a r.l.», con sede Stornarella (Foggia), costituita in data 7 febbraio 1986 con atto a rogito notaio Lorenzo Carusillo di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 24 febbraio 1986, iscritta al n. 7968 del Registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Michele Ponziano, nato il 17 agosto 1963 e residente in San Severo (Foggia), via Fortore n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3496

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa tessitrici San Pietro - Piccola società cooperativa a r.l.», in Giba, già «Società cooperativa artigiana a responsabilità limitata - San Pietro», e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 ottobre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa tessitrici San Pietro - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Giba (Cagliari), già «Società cooperativa artigiana a responsabilità limitata - San Pietro», dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa tessitrici San Pietro - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede

in Giba (Cagliari), già «Società cooperativa artigiana a responsabilità limitata - San Pietro», costituita in data 2 dicembre 1969 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Feroli di Pula, omologato dal tribunale di Cagliari in data 19 dicembre 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Claudia Marras nata a Cagliari il 17 marzo 1970 ed ivi residente in via Garibaldi n. 105, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3578

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di servizi L.A.P.S. a r.l.» in liquidazione, in Frosinone, già società cooperativa «Cooperativa di servizio per giovani disoccupati L.A.P.S. della provincia di Frosinone a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore ordinario 30 ottobre 2000 della società cooperativa «Cooperativa di servizi L.A.P.S. a r.l.» in liquidazione, con sede in Frosinone, già società cooperativa «Cooperativa di servizio per giovani disoccupati L.A.P.S. della provincia di Frosinone a r.l.»;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di servizi L.A.P.S. a r.l.» in liquidazione, con sede in Frosinone, già società cooperativa «Cooperativa di servizio per giovani disoccupati L.A.P.S. della provincia di Frosinone a r.l.», costituita in data 11 dicembre 1985, con atto a rogito del dott. Vincenzo Raponi di Frosinone, omologato dal tribunale di Frosinone data 15 gennaio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Massimo Terrinoni nato a Fiuggi il 14 maggio 1956, con studio in Frosinone, viale Mazzini n. 69, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3579

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Ape regina società cooperativa a r.l.», in Tivoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del 9 novembre 1998, del liquidatore ordinario della società cooperativa «L'Ape regina cooperativa a r.l.», con sede in Tivoli in liquidazione, registro imprese n. 8901/1991;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Ape regina società cooperativa a r.l.», con sede in Tivoli in liquidazione, registro imprese n. 8901/1991 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Roma, via Antonio Cantore, n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di stato: PILONI

01A3580

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Intercoop Eco.Progres. cooperativa di servizi intercomunale», in Boville Ernica, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 luglio 2000, e successivo accertamento ispettivo in data 28 novembre 2000 effettuate nei confronti della società cooperativa «Intercoop Eco.Progres. cooperativa di servizi intercomunale», con sede in Boville Ernica (Frosinone), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Intercoop Eco.Progres. cooperativa di servizi intercomunale», con sede in Boville Ernica (Frosinone), costituita in data 11 maggio 1989, con atto a rogito notaio Labate Roberto di Sora, omologato dal tribunale di Frosinone con decreto del 16 giugno 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Celenza Roberto nato a Ceccano (Frosinone), il 27 febbraio 1945, ed ivi residente in via Peschieta, 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3581

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Val di Bulgaro a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 dicembre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Val di Bulgaro a r.l.», con sede in Como dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Val di Bulgaro a r.l.», con sede in Como, costituita in data 26 marzo 1996 con atto a rogito notaio Stefano Giuriani di Como, omologato dal tribunale di Como con decreto del 21 maggio 1996, iscritta al n. 249385 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Serenella Di Donato, nata il 31 ottobre 1960, con studio in Cantù (Como), piazza Boldorini n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3589

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.L.Fa.S. - Consorzio lavoratori facchinaggio e servizi a r.l.», in Caravaggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la situazione patrimoniale rilevata dal bilancio al 31 dicembre 1999, dalla quale si rileva che la società cooperativa «Co.L.Fa.S. - Consorzio Lavoratori Facchinaggio e Servizi a r.l.», con sede in Caravaggio (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.L.Fa.S. - Consorzio lavoratori facchinaggio e servizi a r.l.», con sede in Caravaggio (Bergamo), costituita in data 9 maggio 1966, con atto a rogito notaio Luigi Lo Prejato di Bergamo, omologato dal tribunale di Bergamo, con decreto del 5 luglio 1996, iscritta al n. 264381 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Angelo Bernardini nato a Genova il 19 febbraio 1937 ivi residente in via Alessandro Rimassa n. 45/18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3590

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Selenia Società cooperativa edilizia a r.l.», in Montecorvino Pugliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 14 novembre 2000, con la quale il tribunale di Salerno ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Selenia Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Selenia Società edilizia a r.l.», con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno), costituita in data 15 maggio 1991, con atto a rogito notaio dott. Sergio Barela di Salerno, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luigi Mucciolo, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 2 aprile 1958, e residente ad Agropoli (Salerno) in via Frasso Telesino n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3609

DECRETO 12 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Alessandra», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Alessandra», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Italo Scornapenghi in data 13 ottobre 1970, repertorio n. 8428, registro società n., 1748, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1096/112416.

Cosenza, 12 marzo 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A3633

DECRETO 16 marzo 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVIZIO DELLE POLITICHE
E DEI CONFLITTI DI LAVORO DI VERONA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la documentazione inerente le notifiche trasmesse ai sensi di legge del contributo relativo al biennio 1997/1998 alle cooperative di cui all'allegato elenco;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la nota n. 8624 del 7 febbraio 2001 della commissione centrale delle cooperative che stabilisce che per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non è prevista l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 11 del decreto legislativo del capo provvissorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Art. 1.

Le cooperative di seguito elencate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

	Nome cooperativa	Sede	Posizione prov/nazionale
1	Sociale insieme lavoro a r.l.	Verona	2667/248615
2	Vescovo Moro a r.l.	Verona	2808/263318
3	Aurora a r.l	Verona	2763/259465
4	Soconser a r.l.	Verona	2988/280611
5	Piccola soc. coop la.et a r.l.	Bovolone	3003/283203
6	Unicoop	Lazise	2872/270801
7	Sociale Europa a r.l.	Verona	2566/239197
8	Sociale la Margherita a. r.l.	Verona	2597/241960
9	Verona centro a r.l.	Verona	2569/239504
10	Insiemi a r.l.	San Martino	2402/224273
11	Frantoio olive del Garda a r.l.	Brenzone	2250/207034
12	Sociale solidarietà a r.l.	Verona	2253/207360
13	Veneta Speed a r.l.	Verona	2970/280929
14	Lara 81 a r.l.	Verona	1975/183957
15	Preonda a r.l.	Bardolino	2245/207029
16	Primavera a r.l.	Sommacampagna	2823/231781
17	Boscoghiaccio a r.l.	Boscochiesanuova	2370/220620

Art. 2.

Il prefetto di Verona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico alla direzione generale della cooperazione - divisione IV - Vicolo d'Aste, 12 - 00100 Roma.

Verona, 16 marzo 2001

Il dirigente: PALUMBO

01A3634

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2001.

Modificazioni al decreto 2 febbraio 2001 recante fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile. (Bando 2001).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1, della legge n. 59/1997);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 concernente la fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il bando 2001;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto 2 febbraio 2001 che disciplina le modalità per la trasmissione delle domande relative alle iniziative da realizzare nelle regioni che hanno integrato le risorse statali e l'allegato 2 del medesimo decreto che riporta l'elenco degli uffici regionali competenti a ricevere le domande;

Vista la nota della Regione siciliana n. 5090/698 del 23 febbraio 2001 con la quale viene comunicato che, a seguito della legge regionale n. 31 del 13 febbraio 2001, è variato l'ufficio competente alla gestione degli interventi di cui alla legge n. 215/1992;

Vista la nota della regione Liguria n. 26592/896 del 21 febbraio 2001 con la quale viene rettificata l'indicazione dell'ufficio competente alla gestione degli interventi di cui alla legge n. 215/1992 riportata nel citato decreto 20 febbraio 2001;

Considerato che per un errore materiale l'importo del totale delle risorse assegnate alla regione Sardegna indicato all'art. 2, comma 5 del citato decreto 2 febbraio 2001 è stato indicato in L/mld 14,830 anziché in L/mld 14,580;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici competenti a ricevere le domande delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per le iniziative da realizzare nel territorio delle regioni Sicilia e Liguria sono i seguenti:

regione Sicilia, assessorato regionale per l'industria, dipartimento regionale industria, viale Regione Siciliana n. 4580 - 90145 Palermo;

regione Liguria, Dipartimento sviluppo economico, settore politiche di sviluppo industria e artigianato, via Gabriele d'Annunzio, 113 - 16121 Genova.

Art. 2.

L'importo totale relativo alla regione Sardegna, derivante dalla somma della quota statale e di quella regionale, riportato nell'art. 1, comma 5, del decreto 20 febbraio 2001, è rettificato in L/mld 14,580.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

01A3815

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 febbraio 2001.

Approvazione dei programmi dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché dei relativi criteri e modalità di svolgimento, proposti dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2000, recante criteri per la concessione di benefici previsti dalla legge n. 454/1997.

IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
UNITÀ DI GESTIONE APC

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Vista la legge 18 febbraio 2000, n. 27, recante modificazioni alla legge n. 454/1997;

Visto in particolare l'art. 4 della legge n. 454/1997, che prevede, fra l'altro, contributi per la formazione professionale interessanti le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che partecipano ai processi di aggregazione di cui a tale disposizione;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2000, recante criteri per la concessione dei benefici previsti dall'art. 4 della legge n. 454/1997;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, del succitato decreto;

Vista la nota n. 288/ATM 13 del 31 gennaio 2001, con la quale il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ha trasmesso, ai sensi delle suddette disposizioni, una serie di programmi di formazione ed aggiornamento professionale, corredata da criteri e modalità di svolgimento degli stessi;

Ritenuto che i programmi sopra richiamati siano rispondenti alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale di titolari e addetti delle imprese e dei raggruppamenti risultanti dai processi di aggregazione;

Decreta:

1. Sono approvati i programmi dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonchè i relativi criteri e modalità di svolgimento, così come proposti dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, destinati a titolari ed addetti delle imprese e dei raggruppamenti risultanti dai processi di aggregazione di cui all'art. 4 della legge n. 454/1997.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2001

Il dirigente generale: RICOZZI

AVVERTENZA: La documentazione relativa ai programmi, criteri e modalità di svolgimento dei corsi di cui al citato decreto è disponibile sul sito Internet del Ministero dei trasporti e della navigazione (www.trasportinavigazione.it).

01A3420

DECRETO 29 marzo 2001.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2001.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988 n. 82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995; il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997; il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997; il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997; il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998; il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999, il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/00 della commissione del 21 settembre 2000;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerato che la commissione europea conteggia, ai fine del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione uropea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti, (c.d. «transiti in nero»);

Considerato che, a seguito di una decisione unilaterale della Commissione europea, per il secondo quadrimestre 2001 è stata assegnata provvisoriamente all'Italia una quota di ecopunti pari a 1.058.505 con una riduzione di 170.950 ecopunti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il secondo quadrimestre 2001, pari a 1.058.505.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi è riservata, per il secondo quadrimestre 2001 una quota pari a 1.016.164 ecopunti (96% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il secondo quadrimestre 2001 una quota pari a 42.341 ecopunti (4% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

Art. 2.

Autotrasporto di merci in conto terzi

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa richiedente, per il secondo quadrimestre dell'anno 2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel secondo quadrimestre dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 7,23.

2. Per la determinazione del numero dei transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;

b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti comma viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel secondo quadrimestre dell'anno 1999 e nel secondo quadrimestre dell'anno 2000. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre dell'anno 1999 e nel secondo quadrimestre dell'anno 2000 sono quelli registrati dal sistema informativo della Kapsch.

5. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 3.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese interessate superi, per il secondo quadrimestre dell'anno 2001, il numero totale degli ecopunti riservati, secondo quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti, calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il secondo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi.

Art. 4.

1. Le imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2 del presente decreto, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il secondo quadrimestre dell'anno 2001, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Le imprese che, contestualmente alla comunicazione riguardante l'avvenuta assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre 2001, vogliono ottenere l'elenco dei viaggi dichiarati di transito che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del presente decreto, non sono stati considerati ai fini della determinazione dell'assegnazione, debbono corredare la domanda dell'attestazione di un versamento di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) intestato a Direzione generale motorizzazione civile e T.C. - Roma.

3. La mancata presentazione della domanda entro i termini e secondo le forme indicate nei comma precedenti comporterà l'impossibilità di ottenere ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2001.

4. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta avverrà nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

Art. 5.

Autotrasporto di merci in conto proprio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere formulata secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che non sono mai state registrate al sistema informativo della Kapsch e quelle che nel corso dell'anno 2000 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti oppure non sono state autorizzate ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio, devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

4. Le imprese che presentano domanda ai sensi del precedente comma 2 verranno autorizzate ad accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio sino al 31 dicembre 2001.

Art. 6.

Certificati di registrazione

1. Le domande per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere formulate secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che per il secondo quadrimestre dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. Vengono cancellati d'ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o non è stata applicata l'ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

Art. 7.

Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999 n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il testo del presente decreto e della circolare di cui agli articoli 5 e 6 sono disponibili anche nel sito del Ministero dei trasporti e della navigazione all'indirizzo Internet: www.trasportinavigazione.it

Art. 9.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e, pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno respinte ed archiviate.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO 1

Al Dipartimento trasporti terrestri unità di gestione APC - autotrasporto internazionale di merci (APC3) - via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
numero albo trasportatori ....codice Austria ....
chiede l'assegnazione di ecopunti spettante per il secondo quadrimestre dell'anno 2001.

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

....

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....che accetta.

FIRMA
(per accettazione)

....

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

....

ALLEGATO 2

Al Dipartimento trasporti terrestri unità di gestione APC - autotrasporto internazionale di merci (APC3) - via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
numero albo trasportatori ....codice Austria ....
chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino la 31 dicembre 2001.

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

....

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

FIRMA
(per accettazione)

....

FIRMA

(del titolare o del legale rappresentante)

....

01A3816

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 1º febbraio 2001.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali, per l'anno scolastico 2000/2001.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 428, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001, recante norme sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e la modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermato dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2000-2001;

Visto il rilievo della Corte dei conti formulato con provvedimento prot. n. 758 del 17 novembre 2000;

Decreta:

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermate dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2000-2001, come segue.

TITOLO I

SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.

Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. «Brocca», dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro detto ordine scolastico, sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.

Art. 2.

Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura

1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermati dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai commissari esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3.

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate), le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 3, e sui relativi programmi di insegnamento.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.

4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della e/o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.

Documento del consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5.

Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 per i corsi ordinari, i consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel decreto n. 358 del 18 settembre 1998.

Art. 6.

Adempimenti preliminari delle commissioni

1. Le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

esame del documento del consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

Art. 7.

Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

Per l'anno scolastico 2000-2001, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2000-2001, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, da note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi.

Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano o abbiano operato nel conservatorio e per ciascuna tipologia di strumento è presente in commissione, a rotazione, un commissario esterno. Con riferimento alla specificità delle discipline di storia della musica e teoria e analisi musicale, dei due commissari uno è nominato come commissario interno.

L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

4. Per l'anno scolastico 2000-2001, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formali riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non previsto del presente decreto, si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 206

01A3631

ORDINANZA 13 febbraio 2001.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali, per l'anno scolastico 2000/2001.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alla scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotta dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato «Regolamento»;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto ministeriale n. 428 in data 20 novembre 2000, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi del corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001;

Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le «caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione dell'aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001 «regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la C.M. n. 272 dell'11 dicembre 2000, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001;

Vista la circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000, concernente i candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista l'ordinanza ministeriale 2 maggio 2000, n. 134, sul calendario scolastico per l'anno 2000-2001;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Ordina:

Art. 1.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato canclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2000-2001 ha inizio il giorno 20 giugno 2001.

Art. 2.

Candidati interni

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;

c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentate le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c),* del regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;

d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentate la penultima classe di un corso di studi avente le ceratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c),* del regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera *d),* gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:

a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;

b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere

gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.

Art. 3.

Candidati esterni

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo e dalla C.M. 22 novembre 2000, n. 261, coloro che:

a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame, in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondario superiore di durata almeno quadriennale;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il daciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licnza corrispondente;

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera *c)* del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavoretiva deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La disposizione non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

4. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto magistrale e di istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano rispettivamente frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, o effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. È consentito, altresì, ai canddati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali — indirizzo dirigenti di comunità — i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe). La mancata frequenza dei corsi sopracitati, il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione dalla pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.

5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.

6. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere *a), c), d),* e dal comma 2, lettera *c),* previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

7. È fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

Art. 4.

Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, paritari e licei linguistici di cui al comma 3 e, limitatemente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d),* gli istituti pareggiati a legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati esterni, salvo quanto prevista dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:

a) civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;

b) civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» di Genova;

c) istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;

d) liceo linguistico femminile «S. Caterina da Siena» di Venezia-Mestre;

e) liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune a nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli istituti tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000.

5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli delle residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.

7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale o linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro ordine scolastico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. «Brocca», sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.

8. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o su programmi previsti per i corsi ordinari.

9. Il dirigente scolastico trasmette al provveditore agli studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Ferme restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede altresì a trasmettere al provveditore agli studi le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli istituti tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di cui al paragrafo 4 della citata circolare n. 261/2000.

11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:

a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri istituti dello stesso indirizzo della provincia;

b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera *a),* assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo accordo con i competenti provveditori agli studi.

12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere *a)* e *b),* il provveditore agli studi dispone che gli eventuali esami preliminari e la prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:

il provveditore agli studi dà luogo alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;

i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6;

i commissari interni sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi d'istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato;

per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande dà luogo alla costituzione di apposite commissioni d'esami, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioriteriamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati, e commissari interni designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente preposto all'istituto sede d'esame;

il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.

13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari interni e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.

14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il provveditore agli studi della provincia nella quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.

15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente allo stesso istituto statale.

16. Provveditori agli studi valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal provveditore agli studi della provincia al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2000 previsto del regolamento. La domanda deve essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa si sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, atta a comprovare il possesso, de parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261/2000.

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, camma 3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non altre il 31 maggio 2001.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.

4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi o documentati motivi che ne giustifichino il

ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2001, previsto dal regolamento. I provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.

6. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2 devono essere presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2001.

7. Per i candidati interni che cessano la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2001.

8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la documentazione.

9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente provveditore agli studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla-osta del Ministero della giustizia. In tali casi il provveditore agli studi potrà prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2000. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

Art. 6.

Documento del consiglio di classe

1. I consigli di classe dell'utimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionale che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dall'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del regolamento recante le norme dello statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

Art. 7.

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera *d)* e comma 2, lettera *d)* e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito.

3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europa, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi e 2, lettere *a), c), d),* previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. La disposizione di cui al comma 2, attesa a peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il capo d'istituto cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non altre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materia insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dai candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.

6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna dalle discipline per le quali sostiene la prova.

9. Ai fini della determinaziane delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

10. I candidati esterni provvisti di doneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.

11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

12. Il disposta di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Art. 8.

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi dalle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastica ad ogni candidato interno, sulle base della tabella *A)* allegata al regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singola discipline sui punteggio da attribuire quale credito scalastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intere scala decimale di valulazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, con il conseguente superemento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

3. Nel caso delle abbreviezioni del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è attribuito del consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del regolamento.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stessa è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della tabella *B)*, e per promozione secondo le indicazioni dalla tabella *A)*, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella *C)*. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alle frequenza di detta classe da parte di commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito del consiglio di classe nella misure di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.

5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, ferma restando il massima di 20 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.

8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7

della presente ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dalla commissione nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.

10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico, ove non assegnato, è attribuito dalla commissione per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della tabella *B)* e per promozione, secondo le indicazioni della tabella *A)*, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della tabella *C)*. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2.

Art. 9.

Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 2000/2001, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2001 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, nei casi di attività svolta presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

Art. 10.

Commissioni d'esame

1. Per l'anno scolastico 2000-2001, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001 concernente modalità a termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale n. 272 dell'11 dicembre 2000.

Art. 11.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendono necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

Art. 12.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Le due commissioni, aventi in comune la componente esterna, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 18 giugno 2001, alle ore 8,30. Nel caso di commissioni appartenenti a istituti diversi, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente indicato nell'atto di nomina.

2. Il presidente, o, in sua assenza. Il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al provveditore agli studi per quanto di competenza.

3. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminare delle singole commissioni.

4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione, tra le due commissioni per l'inizio della terza prova per le operazioni da realizzarsi distintamente, di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Nel caso di classi-commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano

separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra le diverse articolazioni della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui, valutazione finale.

Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due classi-commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle altre commissioni, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori ricercati della vigilanza sugli esami di Stato, dal provveditore agli studi, procurando che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I provveditori agli studi assicurano che gli appositi gruppi di lavoro, costituiti ai sensi della circolare n. 368, protocollo n. 12977, del 1° settembre 1998, offrano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, curando che tale attività di supporto si realizzi nelle forme più ampie e puntuali, anche attivando appositi presidi telefonici.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione-classe è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza.

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2000-2001 e il seguente:

prima prova scritta: 20 giugno 2001, ore 8,30;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 21 giugno 2001, ore 8,30;

per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;

terza prova scritta: 25 giugno 2001; ciascuna classe-commissione, entro il 22 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle due classi-commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli istituti. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 25 giugno ogni commissione-classe, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente, proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per le predisposizione collegiale della prova la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.

8. Ciascuna classe-commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzato alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. La date di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna classe-commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8.

10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltra, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento.

11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni; successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 2 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 3 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletivi nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove

suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva,

15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento delle valulazione finale per ciascuna classe-commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e di una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste per la valutazione delle prove scritte e del colloquio e dagli articoli 15, comma 7 e 16, comma 7.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe-commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

Art. 13.

Riunione preliminare

1. Il presidente, per garantire la funzionalità di ciascuna commissione in tutto l'arco dei lavori, può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni.

2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni abbinate verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa. Un componente della commmissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal provveditore agli studi per incompatibilità.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti siano presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità, entro il quarto grado dovrà farlo presente al provveditore agli studi di competenza, il quale provvederà al necessario spostamento. Il provveditore agli studi provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione-classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina, per ciascuna classe:

a) elenco dei candidati:

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;

g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;

h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;

i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;

l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il capo d'istituto a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.

Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a provvedere regolarizzando quanto prodotto, entro il termine fissato dal presidente.

7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti

con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di asame il giorno della prima prova scritta.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 2, comma 10, della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivata e verbalizzate.

11. Nelle stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio intagrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti.

Art. 14.

Plichi prima e seconda prova scritta

1. I provveditori agli studi devono confermare alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dell'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo della Pubblica istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Provveditorati agli studi, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero entro i successivi cinque giorni del rilascio delle suddette stampe centrali. I Provveditorati agli studi dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Pravveditorati agli studi alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbano trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Provveditorati agli studi, con le motivazioni, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero.

Art. 15.

Prove scritte

1. Per l'anno scolastico 2000-2001 valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 428 del 20 novembre 2000 ed al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000 concernenti, rispettivamente, le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2000-2001.

2. Per l'anno scolastico 2000-2001, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vedere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nei decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo «industria tintoria» degli istituti tecnici industriali.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espresammente contempla tale tipo di prova.

4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'eccertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove, a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio in numeri interi inferiore e 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo, in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.

7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dell'intera com-

missione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggo più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna dalle proposte si raggiunge la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dai punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimata. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'estensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alle commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.

Art. 16.

Colloquio

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto anche in forme multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio prosegue, in conformità dell'art. 4, comma 5, del regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione dagli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

5. Negli istituti professionali la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio in numeri interi inferiore a 22.

7. La commissione, classe procede all'assegnazione del punteggio al colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato, secondo i criteri di valutazione stabiliti seconda l'art. 13, comma 11 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

Art. 17.

Esami dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, sa necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16 della legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario dagli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti n un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe unicamente allo svolgimento di tale pieno possono

svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

Art. 18.

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da eccedere con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nelle sessione suppletiva seconda il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quella d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per le prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Provveditore agli studi.

6. Relativamente ai casi di cui il comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione dagli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quel modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Provveditore agli studi ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelte della terza prova.

Art. 19.

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione-classe possa risultare in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

Art. 20.

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe-commissione si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.

5. La commissione provvede, per la parte di sua competenze, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al comma 6. Le attività caratterizzanti le terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato il diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».

6. Per l'anno scolastico 2000-2001, il modello di certificazione è quello di cui al decreto ministeriale n. 243 del 26 ottobre 2000.

7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.

8. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interassati stessi, con il diploma d'esame di Stato.

9. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2, dell'art. 14 del regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.

10. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Provveditore agli studi perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.

11. Ferma restando la competenza dei presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il capo d'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.

12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificeti, senza limitaziosne di numero, dai capi degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

13. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli studi, stante il principio generale sancito dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di Stato, il capo d'istituto rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.

Art. 21.

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, al termine dei lavori di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla circolare ministeriale n. 261/2000.

Art. 22.

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al capo d'istituto, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e del raccoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti che è custodito dallo stesso capo di istituto; in tal caso il capo d'istituto, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

Art. 23.

Termini

1. La presente ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.

Art. 24.

Esami nella regione Valle d'Aosta

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad accezione di quelle incompatibili con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n 52.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per i controlli di legge.

Roma, 13 febbraio 2001

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 191

01A3632

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Modificazioni alla delibera 4 agosto 2000, n. 105/2000 concernente il «Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a.».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera n. 105/2000 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a.;

Vista la nota n. 0004583 del 1° febbraio 2001, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche e lo sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha precisato che nell'ambito del contratto di cui sopra è previsto un unico progetto di ricerca, e che lo stesso sarà sviluppato in trentasei mesi a partire dal settembre 2000 e avrà termine entro il 31 agosto 2003;

Considerato che le precisazioni di cui sopra non comportano alcun mutamento sostanziale nel piano progettuale del contratto di programma sopra indicato;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Nel piano progettuale relativo al contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione negoziata e la Robert Bosch Italia S.p.a., approvato con la citata delibera n. 105/2000, è prevista la realizzazione di un unico progetto di ricerca che sarà sviluppato nell'arco di trentasei mesi a partire dal settembre 2000, con termine finale al 31 agosto 2003, anziché al 31 dicembre 2002 come indicato al punto 5 della delibera di approvazione del sopracitato contratto.

Resta invariato quant'altro stabilito nella suddetta delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 157

01A3477

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto del Lloyd 1885 Società per azioni di assicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1823).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate al Lloyd 1885 Società per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Lloyd 1885 Società per azioni di assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 13, 21, 23, 25, 28 dello statuto sociale;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1615 del 21 luglio 2000, con il quale è stato approvato il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd 1885 Società per azioni di assicurazioni;

Visto l'atto di rettifica in data 6 ottobre 2000 con il quale, sulla base della richiesta del tribunale di Milano in sede di omologa, è stato riformulato l'art. 28,

comma 3, dello statuto sociale del Lloyd 1885 Società per azioni di assicurazioni, concernente i limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;

Vista la delibera assunta in data 12 febbraio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd 1885 Società per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 3 (Denominazione, oggetto, sede, durata): nuova sede sociale dell'impresa: Milano, viale Monza n. 2 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, corso Italia n. 23);

art. 28 (Collegio sindacale): nuovi limiti al cumulo degli incarichi: dieci società (in luogo delle precedenti cinque società).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3686

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto de Il Duomo società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1824).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni già rilasciate a Il Duomo società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Il Duomo assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, via Galvani n. 24, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 8 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti de Il Duomo società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni che ha approvato l'adozione di un nuovo statuto sociale, con modifica dei titoli, soppressione dei sottotitoli e 24 articoli in luogo dei precedenti 20, tutti modificati e in parte rinumerati;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale de Il Duomo società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1.

Modifica del titolo in precedenza formulato in «Denominazione, oggetto sociale, sede e durata della società» e soppressione del sottotitolo «Denominazione».

Modifica della denominazione sociale da «Il Duomo società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve anche Il Duomo assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.) in «Il Duomo assicurazioni e riassicurazioni», società per azioni (in breve anche Il Duomo assicurazioni S.p.a.).

Art. 2.

Soppressione del sottotitolo «Oggetto sociale».

Sostituzione dell'ex art. 2, relativo all'oggetto sociale, con quello concernente la sede legale, ex art. 3, modificato.

Variazione della sede legale da Milano, via Galvani n. 24, a Milano, via Inverigo n. 4.

Introduzione della possibilità di istituire direzioni, sedi, agenzie e rappresentanze anche all'estero, con soppressione dell'attribuzione all'assemblea della facoltà di istituire «sedi secondarie in luogo diverso».

Abrogazione del comma relativo all'attribuzione al Consiglio di amministrazione della facoltà di istituire o sopprimere succursali o rappresentanze all'estero.

Art. 3.

Soppressione del sottotitolo «Sede».

Sostituzione dell'ex art. 3, relativo alla sede legale, con quello concernente la durata sociale, ex art. 4, modificato.

Attribuzione all'assemblea «dei Soci», in luogo dell'assemblea «straordinaria», della facoltà di proroga del termine della durata della società e soppressione dell'inciso «una o più volte» in relazione a tale facoltà.

Art. 4.

Soppressione del sottotitolo «Durata».

Sostituzione dell'ex art. 4, relativo alla durata della società con quello concernente l'oggetto sociale, ex art. 2, modificato:

Inserimento del riferimento alla retrocessione in relazione all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa già menzionate nell'ex art. 2.

Introduzione dell'elenco analitico di tutti i rami inclusi nell'allegato *A)* al decreto legislativo n. 175/1995 e della formula conclusiva «e comunque in tutti i rami consentiti dalle vigenti disposizioni in materia», in luogo della precedente dizione «in qualsiasi ramo danni consentito dalla legge».

Introduzione della possibilità di assumere interessenze o partecipazioni, anche di controllo, in società o enti collettivi e di compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari connesse all'attività assicurativa ritenute necessarie o utili dal consiglio di amministrazione, nei limiti della normativa vigente, e in particolare delle disposizioni del decreto legislativo n. 385/1993, in luogo del più generico riferimento a «qualsiasi attività inerente o complementare ... comprese fidejussioni a terzi» contenuto nell'ex art. 2.

Abrogazione del comma riguardante la possibilità, con delibera del consiglio di amministrazione, di estendere l'esercizio dell'attività anche al ramo vita.

TITOLO II

CAPITALE

Art. 5.

Modifica del titolo «Capitale sociale ed azioni» e soppressione del sottotitolo «Capitale Sociale».

Aumento del capitale sociale da L. 50.000 milioni a L. 75.000 milioni, diviso in n. 75 milioni di azioni da L. 1.000 ciascuna, in luogo delle precedenti n. 50 milioni di pari importo unitario (interamente sottoscritto dall'unico azionista e versato per i tre decimi, pari a L. 7.500 milioni, unitamente all'intero sovrapprezzo di L. 16.300 milioni).

Introduzione della possibilità di conferimenti in natura e di acquisizione di finanziamenti dai soci, con o senza obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito che oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

Soppressione del comma relativo all'attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di richiedere i versamenti sulle nuove azioni nei modi e nei termini da questo ritenuti più opportuni e convenienti.

Art. 6.

Soppressione del sottotitolo «Circolazione delle azioni»

Nuova disciplina del diritto di voto, della titolarità delle azioni, della alienazione e del diritto di prelazione in capo ai soci, con inserimento del comma 9 dell'ex art. 8 «ogni azione dà diritto a un voto».

Abrogazione dell'ex art. 6 relativo alla necessità di comunicare al consiglio d'amministrazione il trasferimento delle azioni e dei diritti d'opzione e ottenerne, ai fini della validità, il gradimento espresso.

Introduzione del riferimento alle leggi vigenti in relazione alla ordinarietà, nominatività e indivisibilità delle azioni; della necessaria sottoscrizione da parte di uno degli amministratori; della validità della sottoscrizione anche mediante riproduzione meccanica della firma; dell'adesione dell'azionista allo statuto sociale conseguente al possesso e alla sottoscrizione delle azioni; della possibilità di alienazione e successione a causa di morte.

Introduzione dell'obbligo di comunicare agli altri soci, per il tramite del Presidente della società, le vendite di azioni in via di perfezionamento, ai fini di consentire loro l'esercizio del diritto di prelazione: modalità e condizioni.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 7.

Modifica del titolo «Organi sociali *A)* Assemblea dei soci» e soppressione del sottotitolo «Deliberazioni».

Inserimento, nell'inciso relativo all'assemblea regolarmente costituita, delle parole «legalmente convocata».

Sostituzione, in relazione alla rappresentanza dell'assemblea stessa, dei termini «l'universalità dei soci» in luogo di «tutti gli azionisti» e, in relazione ai vincoli sui soci derivanti dalle deliberazioni, delle parole «ancorché non intervenuti o dissenzienti» in luogo di «anche gli assenti e i dissidenti».

Art. 8.

Soppressione del sottotitolo «Convocazione e svolgimento».

Nuova disciplina per la convocazione e la costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie con riferimento al rispetto delle «formalità di legge» in luogo delle «disposizioni del codice civile (art. 2363 e seguenti)».

Introduzione del termine di approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Introduzione della possibilità di convocare le assemblee ordinarie e straordinarie su iniziativa del consiglio o di almeno due membri del collegio sindacale.

Introduzione della condizione di regolare costituzione dell'assemblea, anche in mancanza di regolare convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti il collegio sindacale in carica.

Art. 9.

Soppressione del titolo «Organi sociali *B)* consiglio d'amministrazione» e del sottotitolo «Composizione».

Sostituzione dell'ex art. 9, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, con un nuovo articolo che modifica la disciplina, in parte già contenuta nell'ex art. 8, del diritto di intervento degli azionisti alle assemblee e delle modalità di delega, di rappresentanza e di voto.

Introduzione della necessità di deposito, presso la sede sociale o istituti di eredito eventualmente indicati, delle azioni 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Introduzione dell'impossibilità per amministratori, sindaci e dipendenti della società di rappresentare gli azionisti.

Soppressione del limite di 5 deleghe per ciascun rappresentante.

Inserimento del comma 7 dell'ex art. 8 con introduzione di nuove funzioni del presidente cui spetta, in luogo della constatazione della legale costituzione dell'assemblea, anche «disciplinare il diritto di intervento, ed in generale lo svolgimento dei lavori, nonché l'ordine e le modalità delle votazioni, le quali avvengono in modo palese».

Introduzione della previsione di presenza del direttore generale alle assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Art. 10.

Soppressione del sottotitolo «Presidente e cariche sociali».

Sostituzione dell'ex art. 10, relativo alle cariche sociali, con un nuovo articolo che modifica la disciplina di svolgimento delle assemblee, in parte già contenuta nell'ex art. 8.

Inserimento di parte del comma 2 dell'ex art. 8, modificato, con introduzione delle parole «e nell'ordine» in relazione al vice presidente e all'amministratore delegato cui spetta presiedere l'assemblea in assenza del presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza anche di questi, «persona eletta dall'assemblea stessa», in luogo di «altro amministratore designato dal consiglio».

Inserimento dei commi 3 e 4 dell'ex art. 8 unificati e modificati con introduzione, delle parole «L'assemblea nomina, su proposta del presidente, un segretario, anche non azionista» in luogo di «L'assemblea designa un segretario scegliendolo tra gli amministratori presenti, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2371 c.c.» e della non necessarietà di tale nomina quando il verbale è redatto da notaio. Inserimento del comma 10 dell'ex art. 8, modificato, con soppressione dell'eventualità che i verbali delle deliberazioni dell'assemblea siano firmati anche dagli scrutatori.

Sostituzione dell'ultimo comma dell'ex art. 8, relativo alla scelta del notaio da parte del presidente, nei casi di legge e quando da questi ritenuto opportuno, con un nuovo comma di specifico richiamo agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

Soppressione del sottotitolo «Convocazione».

Riformulazione dei primi due commi dell'ex art. 9, concernente il consiglio di amministrazione, con modifica dei numeri minimo e massimo dei componenti.

Introduzione dell'inciso «previa determinazione del loro numero» in relazione alle modalità di elezione da parte dell'assemblea e dell'inciso «salva diversa determinazione da parte dell'assemblea» in relazione alla durata in carica. Abrogazione dei commi relativi alla possibilità di affidamento delle cariche di amministratore a non soci, all'obbligo degli amministratori di prestare cauzione, al diritto del rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e alla indennità annuale.

Art. 12.

Soppressione del sottotitolo «Svolgimento».

Sostituzione dell'ex art. 12, relativo alla validità delle deliberazioni, con un nuovo articolo che richiama l'art. 2386 del codice civile in tema di sostituzione, da parte del consiglio di amministrazione, dei membri dimissionari o mancanti.

Art. 13.

Soppressione del sottotitolo «Attribuzioni».

Sostituzione dell'ex art. 13, relativo ai poteri del consiglio di amministrazione, con l'ex art. 10 modificato.

Introduzione della necessità di delibere «prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica» ai fini della validità dell'eventuale elezione, da parte del consiglio di amministrazione, del presidente e del vice presidente.

Modifica delle condizioni e delle modalità di delega delle funzioni del consiglio di amministrazione «ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega» in luogo della possibilità di nominare «uno o più amministratori delegati».

Soppressione della cumulabilità della carica di amministratore delegato con quelle di presidente e vice presidente.

Soppressione dei commi 4 e 5 dell'ex art. 10 relativi alla veci di presidente, in assenza affidate al vice presidente, alla durata dei mandati e alla rieleggibilità di presidente, vice presidente e amministratori delegati.

Art. 14.

Soppressione del sottotitolo «Rappresentanza e firma sociale».

Modifica dell'ex art. 14 con attribuzione della «rappresentanza legale della società» al presidente «ed, in caso di assenza o impedimento, disgiuntamente e singolarmente al vice presidente e ai consiglieri delegati, se nominati», in luogo di «al presidente ed al vice presidente spettano disgiuntamente la rappresentanza in giudizio e nei confronti dei terzi» e «la rappresentanza della società per qualsiasi atto che sia esecuzione di deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione o che sia inerente, connessa o conseguente ad operazioni e direttive deliberate dai suddetti organi».

Soppressione degli elenchi dei poteri e delle facoltà relativi alla rappresentanza in giudizio nei confronti di terzi e alla rappresentanza ai fini dell'esecuzione di deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Soppressione della facoltà del consiglio di amministrazione di attribuire la rappresentanza legale e la firma sociale anche disgiuntamente all'amministratore delegato e al direttore generale, se nominati.

Soppressione della facoltà del consiglio di amministrazione di attribuire la firma sociale, per determinati atti, ad altri dirigenti.

Soppressione della facoltà dell'amministratore delegato e del direttore generale, anche disgiuntamente, di nominare procuratori speciali per determinati atti o servizi.

Art. 15.

Soppressione del titolo «Organi sociali C) comitato esecutivo» e del sottotitolo «Composizioni ed attribuzioni».

Sostituzione dell'ex art. 15, concernente il comitato esecutivo, con l'ex art. 13 modificato.

Disciplina in tema di poteri del consiglio di amministrazione con nuovo elenco delle attribuzioni.

Nuovo comma relativo all'obbligo di informativa, nel corso della prima riunione del consiglio di amministrazione, delle delibere di competenza del comitato esecutivo e del/dei consiglieri delegati, se nominati.

Soppressione del comma dell'ex art. 15 relativo alla possibilità che il comitato esecutivo sia convocato da due sindaci previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Soppressione del titolo «Organi sociali D) collegio sindacale» e del sottotitolo «Composizione ed attribuzioni».

Sostituzione dell'ex art. 16, relativo al collegio sindacale, con gli ex articoli 11 e 12 modificati.

Attribuzione esclusiva al presidente della convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione con soppressione dell'ipotesi, in assenza, della competenza del vice presidente.

Introduzione dell'obbligo, in capo al presidente, di convocare le riunioni del consiglio «quante volte ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri» in luogo di «tutte le volte che lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta, al presidente, da almeno due amministratori o dai sindaci ...». Soppressione della possibilità di convocare le riunioni presso sedi situate all'estero.

Soppressione dell'ultimo comma dell'ex art. 11 relativo alle modalità di invio agli amministratori, e ai termini per la spedizione, delle lettere e dei telegrammi di convocazione.

Nuova condizione per la validità delle riunioni: «l'intervento di almeno la metà dei consiglieri in carica» in luogo di «anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i sindaci effettivi». Introduzione della possibilità di partecipare e assistere alle riunioni anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni e modalità.

Eliminazione delle parole «con voto consultivo» dal comma che prevede che il direttore generale assista alle sedute del consiglio di amministrazione. Nuova condizione di validità delle deliberazioni che devono essere prese «a maggioranza assoluta di voti dei presenti» in luogo di «a maggioranza dei voti degli amministratori in carica» e «con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica».

Introduzione della previsione che i processi verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, sottoscritti da chi presiede e dal segretario, vengano «trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge».

Soppressione dei commi dell'ex art. 12 relativi alla presidenza delle sedute e alla elezione del segretario.

Art. 17.

Soppressione del titolo «Esercizio sociale - Bilancio ed utili» e del sottotitolo «Esercizio sociale».

Sostituzione dell'ex art. 17, relativo all'esercizio sociale, con un nuovo articolo.

Riformulazione dell'ultimo comma dell'ex art. 13 concernente l'obbligo degli amministratori di informativa al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse con introduzione della previsione di annotazione a verbale delle deliberazioni, delle votazioni, dei dissensi, richieste di chiarimenti o commenti dei singoli consiglieri.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Soppressione del sottotitolo «Bilancio ed utili».

Sostituzione dell'ex art. 18, relativo agli utili, con l'ex art. 16 concernente le modalità di nomina dei membri del collegio sindacale e del presidente, le condizioni di ineleggibilità o decadenza dalle cariche e la determinazione degli emolumenti, riformulato.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 19.

Soppressione del titolo «Liquidazioni e disposizioni generali» e del sottotitolo «Liquidazione».

Sostituzione dell'ex art. 19, relativo alle modalità di liquidazione della società, con l'ex art. 17, concernente l'esercizio sociale, riformulato.

Introduzione del riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di redazione del bilancio.

Art. 20.

Soppressione del sottotitolo «Disposizioni generali».

Nuovo articolo che prevede la possibilità di costituire, oltre alla riserva legale, altre riserve straordinarie e speciali.

Abrogazione dell'ex art. 20, relativo all'applicabilità delle disposizioni legislative vigenti in materia di società per azioni, per quanto non espressamente previsto in statuto.

Art. 21.

Nuovo articolo che riformula il primo comma dell'ex art. 18 concernente la ripartizione degli utili i quali, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, saranno assegnati ai soci dopo il necessario accantonamento a riserva legale.

Art. 22.

Nuovo articolo che riformula l'ultimo comma dell'ex art. 18 concernente la prescrizione quinquennale a favore della società del diritto di riscossione dei dividendi in capo agli azionisti.

Abrogazione del comma, dello stesso ex art. 18, relativo alle modalità e ai termini di pagamento dei dividendi presso le casse designate dall'assemblea.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 23.

Nuovo articolo che riformula l'ex art. 19 concernente l'attribuzione all'Assemblea della competenza di determinare le procedure per la liquidazione della società e per la nomina dei liquidatori, nonché la misura dei compensi ai liquidatori.

Art. 24.

Nuovo articolo che introduce il criterio di ripartizione tra gli azionisti, in proporzione alle quote possedute, del patrimonio sociale post-liquidazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3646

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2001.

Autorizzazione alla Risparmio e Previdenza S.p.a., con sede in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1828).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il decreto ministeriale del 28 novembre 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI di cui all'allegato I, tabella *A*), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ed il provvedimento ISVAP n. 748 del 18 dicembre 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) del punto *A*) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995, rilasciate alla Risparmio e Previdenza S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

Vista l'istanza del 27 dicembre 2000 con la quale la Risparmio e Previdenza S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I, tabella *A*), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 27 marzo 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra-richiamata presentata dalla Risparmio e Previdenza S.p.a.;

Dispone:

La società Risparmio e Previdenza S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45 è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I, tabella *A*), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3872

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), in Roma. (Provvedimento n. 1826).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), con sede in Roma, via Crescenzio n. 12, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché quelli di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la delibera assunta in data 15 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della SIC S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 6 (abrogato), 14, 20, 24, 25, 29, 30 e 34 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 1 *(Costituzione, sede, durata e scopo della società):* introduzione della possibilità di istituire (ed eventualmente sopprimere) «nei modi di legge, sedi secondarie ...»;

abrogazione dell'ex art. 6 *(Capitale sociale ed azioni):* trasferimento a titolo oneroso di azioni: prelazione degli azionisti - procedura;

nuovo art. 6 *(Capitale sociale ed azioni):* articolo figurante nel nuovo testo statutario con la seguente formulazione: «(soppresso dall'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2000)»;

art. 14 *(Assemblee):* introduzione della possibilità di convocare l'assemblea «anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell'Unione europea o in Svizzera»;

art. 20 *(Consiglio di amministrazione):* nuova determinazione del numero di componenti il Consiglio di amministrazione: «... da 3 a 11 ...» (in luogo dei precedenti: «... da 9 a 19 ...»);

art. 24 *(Consiglio di amministrazione):* riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di raduno del consiglio di amministrazione, qualora attivato «su richiesta»: «... di un amministratore avente la legale rappresentanza della società» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... di almeno due amministratori»).

Nuova disciplina in materia di:

a) luogo di convocazione del consiglio: «anche fuori della sede sociale purché in un paese dell'Unione europea o in Svizzera»;

b) modalità di riunione del consiglio: anche per videoconferenza o teleconferenza - condizioni ed effetti;

art. 25 *(Consiglio di amministrazione):* soppressione della disciplina preesistente in materia di votazioni nelle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con particolare riferimento alle votazioni segrete e al caso di parità nelle votazioni, sia palesi che segrete. Invariato il resto dell'articolo;

art. 29 *(Consiglio di amministrazione):* riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di comitato esecutivo: «... composto da tre a cinque consiglieri ... Il comitato esecutivo nomina, tra i suoi membri, il presidente» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... composto da tre a sette membri, ... presieduto dal presidente o, in sua assenza, da uno dei vice presidenti o dall'amministratore delegato, se nominato, o dall'amministratore più anziano ... Di tale comitato faranno parte: il presidente, almeno un vice presidente e l'amministratore delegato ...»);

art. 30 *(Rappresentanza sociale):* riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della società: «... spetta disgiuntamente al presidente, all'amministratore delegato, se nominato, ed ai singoli membri del comitato esecutivo, ove nominato ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... spetta disgiuntamente al presidente, ai vice presidenti ed all'amministratore delegato, se nominato ...»);

art. 34 *(Esercizio sociale, bilancio e riparto degli utili):* soppressione del primo comma in materia di termini per il pagamento del dividendo.

In relazione alla disciplina dei dividendi non reclamati entro un quinquennio, sostituzione della parola «acquisiti» (in luogo della precedente «devoluti») relativamente agli effetti che ne derivano in capo alla società.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3685

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2001.

Rinnovo della convenzione stipulata in data 18 gennaio 1996 con la SISAL S.p.a. per la gestione per conto dello Stato del concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco del lotto (Enalotto) istituito con decreto ministeriale n. 16781 del 9 luglio 1957 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. Rinnovo della convenzione.

La convenzione stipulata il 18 gennaio 1996 con la SISAL s.p.a. per la gestione del concorso pronostici Enalotto è rinnovata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 marzo 2001, fino al 31 marzo 2003.

Tutte le spese connesse all'adozione dell'atto di proroga della convenzione, quali imposte, tasse e qualsiasi alto tributo, in quanto dovuto, sono a completo carico della SISAL S.p.a..

2. Motivazioni del provvedimento.

Con nota del 14 giugno 2000, protocollo n. 100/00, la SISAL S.p.a. ha formulato proposta di rinnovo, per almeno un biennio, della convenzione, ai sensi dell'art. 18 della medesima.

Si è proceduto, pertanto, ad una valutazione dell'operato della società nell'intero periodo della concessione. Tale valutazione ha avuto esito positivo.

Si è tenuto conto, inoltre, della definizione, in via bonaria, del contenzioso tributario pendente tra l'amministrazione finanziaria e la società, in ordine al riconoscimento da parte della SISAL S.p.a. della qualificazione come operazioni esenti ai fini dell'IVA dell'aggio del gestore, nonché dell'esito degli accertamenti fiscali effettuati.

Relativamente alla volontà manifestata dalla società di rinnovare la convenzione, sempre ai sensi dell'art. 18 della stessa, anche per il biennio 31 marzo 2003-31 marzo 2005, si procederà ad ulteriore rinnovo, alla scadenza del presente, qualora si siano verificate le seguenti condizioni: la SISAL S.p.a., oltre ad assicurare un'incensurabile gestione di servizio, dovrà aver effettuato, nel biennio 31 marzo 2001-31 marzo 2003, investimenti per un importo non inferiore a lire 40 miliardi, di cui non meno di lire 10 miliardi nel biennio 2001-2002, per l'adozione di nuove tecnologie per la gestione del concorso Enalotto, per la realizzazione della raccolta telefonica e telematica delle giocate e per l'implementazione della rete di raccolta.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

01A3672

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

DISPOSIZIONE 30 marzo 2001.

Emanazione del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 332 adottata dal consiglio direttivo dell'Insean in data 9 novembre 2000, relativa all'adozione del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, in attuazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Vista la nota prot. n. 8/12772/D.XI.42 del 28 febbraio 2001 del Ministero della difesa, con la quale sono state formulate delle condizioni per l'approvazione del predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 9 novembre 2000;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 346, in data 30 marzo 2001, con la quale è stato adottato in via definitiva il regolamento nel testo aderente alle condizioni ministeriali;

Dispone:

È emanato l'unito regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 marzo 2001

Il presidente: GRAZIOLI

ALLEGATO

Regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Art. 1.

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean)

1. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) è ente di ricerca con competenza scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e marittima.

2. L'Insean ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Attività e finalità dell'Insean

1. L'Insean:

a) promuove ed effettua attività di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;

b) provvede all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e marittima che possono essere compiute negli impianti dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, delle altre pubbliche amministrazioni, dell'industria cantieristica, delle società armatoriali o di privati in genere;

c) partecipa alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;

d) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dall'Istituto e dai soggetti di cui all'art. 3;

e) cura la collaborazione con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima;

f) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Può altresì svolgere attività di formazione superiore non universitaria;

g) fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta.

Art. 3.

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle attività ed il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Insean, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *f)*, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

2. La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario o con quota del capitale sociale superiori a quelli previsti dalle disposizioni di legge è soggetta al parere favorevole del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che deve essere acquisito nel termine di quarantacinque giorni, ed alla autorizzazione preventiva dei Ministri vigilanti, che si intende concessa qualora non intervengano osservazioni o dinieghi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. L'Insean può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio scientifico, stabilendone l'ordine del giorno.

2. Il presidente promuove lo sviluppo delle attività dell'Insean e cura i rapporti esterni con le amministrazioni pubbliche, con gli enti e le istituzioni italiane e di altri Paesi e con gli organismi sovranazionali.

3. Il presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

4. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, il direttore generale.

5. Il presidente può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, ma ad esso dovrà sottoporli alla prima successiva riunione per la ratifica.

6. Il presidente designa il componente del consiglio direttivo e quello del consiglio scientifico che lo sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, nella presidenza delle riunioni dei predetti organi.

7. Il sostituto del presidente designato tra i componenti del consiglio direttivo adotta gli atti di competenza del presidente in caso di impedimento, ovvero, su sua delega, in caso di prolungata assenza.

8. Il presidente è nominato con le procedure previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 6.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente.

2. Il consiglio direttivo delibera sui regolamenti di cui all'art. 13 e sulle relative modifiche e integrazioni, nonché sulle materie previste dai regolamenti medesimi e sulle modalità di elezione dei tre membri del consiglio scientifico che rappresentano i ricercatori e tecnologi dell'ente.

3. Il consiglio direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale di cui all'art. 12 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonché sui bilanci.

4. Il consiglio direttivo è composto:

a) dal presidente dell'Istituto;

b) dal direttore generale degli armamenti navali del Ministero della difesa;

c) dal capo del reparto studi e progetti mezzi e materiali dello Stato maggiore della Marina;

d) dal capo dell'Ispettorato di supporto navale dello Stato maggiore della Marina;

e) dal capo dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna dell'omonimo Dipartimento del Ministero dei trasporti e della navigazione;

f) dal direttore della divisione preposta — all'interno dell'unità di gestione di cui alla lettera *e)* — alla vigilanza tecnica;

g) dal presidente del Registro italiano navale;

h) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nominato dal C.N.R. stesso;

i) da un rappresentante dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo di cui all'art. 15, nominato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, su designazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l) da un rappresentante nominato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo di cui all'art. 15.

5. Sono membri di diritto del consiglio direttivo senza necessità di nomina le persone che ricoprono le cariche specificate alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)*. Nell'eventualità di mutamenti nei servizi delle amministrazioni interessate, dai quali possa conseguire dubbio sulla attribuzione del posto in consiglio direttivo, provvederà alla designazione il Ministro che è a capo delle relative amministrazioni stesse.

6. Nell'eventualità di non designazione dei membri di cui alle lettere *i)* ed *l)* per mancata stipulazione degli accordi previsti all'art. 15, lettera *f)*, potranno essere nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione due membri scelti fra persone notoriamente esperte rispettivamente nel campo delle costruzioni navali e dell'armamento, i quali parteciperanno alle riunioni del consiglio direttivo in veste di esperti senza diritto di voto.

7. I membri di cui alle lettere *h), i)* ed *l)* durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

8. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo stesso numero di membri può richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno sette giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.

9. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14.

Art. 7.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'art. 12 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva e istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da sette membri, compreso il presidente, di cui tre eletti nel loro ambito dai ricercatori e tecnologi dell'ente e tre nominati dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, scelti tra professori universitari e dirigenti di ricerca e tecnologi degli enti di ricerca.

2. Il consiglio scientifico dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo stesso numero di membri può richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine

del giorno, è trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno sette giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.

4. Le riunioni del consiglio scientifico sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. I pareri sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente e da due membri ed è nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Il presidente del collegio è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un membro è designato dal Ministro della difesa, l'altro membro è designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

Art. 9.

Disposizioni generali relative agli organi

1. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e i membri esterni del consiglio scientifico, nonché il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di programmi di ricerca dell'Insean, non possono essere amministratori o dipendenti di imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'Insean, né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale.

2. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, ai membri esterni del consiglio scientifico, al presidente e ai membri del collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

2. Il direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'Insean.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo e ne svolge le funzioni di segretario.

4. Il direttore generale assiste alle riunioni del consiglio scientifico e ne svolge le funzioni di segretario.

5. Il contratto che regola il rapporto di lavoro del direttore generale, la relativa durata ed i requisiti professionali per l'attribuzione dell'incarico sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*.

6. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'Insean.

7. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina il direttore di struttura organizzativa che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento.

Art. 11.

Valutazione dell'attività

1. L'Insean, secondo criteri e modalità determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici dell'attività di ricerca dell'ente.

2. La valutazione dell'attività amministrativa è svolta ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Piano di attività e fabbisogno di personale

1. L'Insean opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea.

2. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere.

3. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono formulati con il coinvolgimento propositivo dei responsabili delle strutture organizzative e della comunità scientifica dell'Insean, secondo criteri e modalità disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *g)*. I contenuti del piano e degli aggiornamenti annuali sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo.

4. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dai Ministri vigilanti. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte dei Ministri vigilanti, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

5. L'Insean, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.

Art. 13.

Regolamenti

1. L'Insean adotta i seguenti regolamenti:

a) regolamento sull'organizzazione delle strutture, il personale e la dirigenza;

b) regolamento di disciplina della fornitura di servizi a terzi;

c) regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale;

d) regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale;

e) regolamento di disciplina della mobilità con le università del personale di ricerca;

f) regolamento della presenza in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

g) regolamento sulla formazione del piano triennale.

Art. 14.

Competenze dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti

1. Per le delibere dell'ente relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, per quelle di adozione dei regolamenti di cui all'art. 13 i Ministri vigilanti esercitano i controlli di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta dall'ente e dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, sono inviati ai Ministeri vigilanti, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Dipartimento della funzione pubblica.

3. Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi da parte dei Ministeri vigilanti, nonché quelle sul controllo della Corte dei conti.

Art. 15.

Risorse

1. Le risorse dell'Insean sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuo dello Stato;

b) dai contributi per l'esecuzione della ricerca applicata nel settore navale;

c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) dai proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi;

f) da contributi annui che potranno essere concordati con le associazioni dei cantieri navali e delle società armatoriali;

g) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 16.

Personale

1. Le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*.

2. La libertà scientifica e l'autonomia professionale dei ricercatori e tecnologi dell'Insean, fermo restando l'obbligo di svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*.

Art. 17.

Mobilità con le università

1. La mobilità con le università del personale di ricerca è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)*, e dagli statuti e regolamenti degli atenei.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Gli schemi dei regolamenti di cui all'art. 13 sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti ai Ministri vigilanti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

01A3737

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 12 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 concernente il riordino delle scuole dirette e fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 con il quale sono stati modificati gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la proposta di modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, formulata dalle autorità accademiche di questa Università (Consiglio di facoltà del 25 maggio 2000, senato accademico del 24 luglio 2000 e consiglio di amministrazione del 27 luglio 2000);

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso in data 12 dicembre 2000;

Decreta:

L'ordinamento didattico dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA SANITARIA

STATUTO

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» la Scuola di specializzazione in fisica sanitaria.

Art. 2.

La scuola di specializzazione in fisica sanitaria risponde, per quanto non appresso specificato, alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 3.

La scuola ha lo scopo di formare fisici specialisti con le competenze culturali e professionali necessarie per attività di fisica medica in campo ospedaliero e per l'attività di fisica ambientale.

Art. 4.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria con indicato l'indirizzo statutariamente previsto di fisica medica o fisica ambientale.

Art. 5.

Il corso ha durata di quattro anni. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in fisica.

Art. 6.

La direzione e la sede amministrativa della scuola sono presso la facoltà di medicina e chirurgia, dipartimento di biopatologia e diagnostica per immagini.

Art. 7.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992, nonché il personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A*, e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Concorrono altresì al funzionamento della Scuola strutture di enti pubblici e privati italiani e stranieri, tra cui le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), l'ANPA, l'ENEA, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto superiore di sanità, l'ISPESL, l'INAIL, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, ed il relativo personale individuato nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992.

Art. 8.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariali ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o ospedaliere e scientifiche convenzionate sino a raggiungere l'orario previsto per il personale a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

A fronte di un programma documentato approvato dal consiglio della Scuola, l'attività didattica formale può essere sostituita da altrettante ore di attività teorico-sperimentale di addestramento in particolari settori di ricerca per non più del 25% del tempo.

Art. 9.

Il numero dei posti disponibili per ciascun anno di corso viene fissato tenendo conto delle risorse umane, delle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché delle risorse disponibili anno per anno per la retribuzione degli specializzandi. In ogni caso, il numero dei posti disponibili non potrà superare le dieci unità.

Art. 10.

Il conseguimento del diploma di specializzazione è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, all'espletamento dello standard complessivo dell'addestramento culturale e professionale previsto dalla tabella *B* per i due indirizzi ed alla presentazione e discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della Scuola di specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima della discussione stessa e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è presieduta dal direttore della Scuola ed è nominata dal rettore dell'Ateneo, che sceglie sei componenti tra i docenti della Scuola e, se necessario, fra esperti esterni alla Scuola segnalati dal direttore.

La votazione dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene espressa in settantesimi.

Art. 11.

Norma transitoria

Le università richiederanno l'adeguamento statutario alla Scuola di specializzazione in fisica sanitaria prevedendo le seguenti norme di passaggio:

a) per gli specializzati delle scuole di specializzazione biennali in fisica sanitaria, l'avere svolte, per ulteriori due anni un'attività documentata pertinente a quella indicata in tabella *B* per l'indirizzo prescelto;

b) per gli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria triennale, in uno qualunque degli indirizzi previsti, l'avere svolto, per un altro anno un'attività documentata pertinente a quella indicata in tabella *B* per l'indirizzo prescelto;

c) l'attività documentata di cui alle lettere *a)* e *b)* va valutata, con le modalità ritenute opportune, ed approvata dal consiglio della Scuola di specializzazione in fisica sanitaria attivata in conformità alla presente tabella. L'opzione da parte degli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria biennali e triennali va esercitata entro quattro anni dall'attivazione della Scuola di specializzazione in fisica sanitaria istituita in conformità alla presente tabella;

d) gli iscritti alla Scuola operante con il vecchio ordinamento potranno, al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto, optare fra continuare col vecchio statuto e rientrare quindi nei casi *a)* e *b)*, oppure fare domanda per essere ammessi alla nuova Scuola e iscriversi, avendo superato l'esame relativo anno precedente, al II al III oppure al IV anno del nuovo ordinamento, che il consiglio potrà attivare transitoriamente in anticipo sul normale sviluppo del *curriculum* di cui alla presente tabella;

e) l'opzione di cui alle lettere *a), b)* e *d)*, può essere esercitata dopo una verifica del consiglio della Scuola del percorso formativo dei candidati e della possibilità della loro integrazione secondo il presente ordinamento, anche in sovrannumero rispetto ai posti disponibili. L'opzione può essere esercitata anche da specializzandi provenienti da altre scuole di fisica sanitaria;

f) la Scuola di specializzazione in fisica sanitaria operante secondo il vecchio ordinamento cesserà la sua attività entro tre anni dall'attivazione della Scuola secondo il presente ordinamento.

TABELLA *A*

AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di fisiologia, biologia, genetica, anatomia e biochimica.

Le conoscenze dello specializzando vanno integrate con la conoscenza di metodi matematici pertinenti ai due indirizzi.

Deve sviluppare le conoscenze di fisica della radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e le tematiche associate di dosimetria e radiobiologia.

Deve essere edotto sugli aspetti fondamentali di biofisica, di statistica, di informatica e di elettronica per la medicina e l'ambiente.

Deve apprendere i principi fondamentali della radioprotezione e, più in generale, della prevenzione e relative normative nazionali ed internazionali. Lo specializzando deve saper utilizzare le principali strumentazioni di misura utilizzate in campo medico ed ambientale.

In aggiunta, per l'indirizzo ambientale verranno studiati i principi fondamentali dell'ecologia e della geofisica.

L'area propedeutica è comune ad entrambi gli indirizzi. Di norma, sarà sviluppata nel primo biennio, ma verrà integrata con alcuni corsi e seminari specifici differenziati per i singoli indirizzi.

Settori:

probabilità e statistica matematica (A02B);

fisica matematica (A03X);

fisica generale (B01A);

fisica (B01B);

metodi matematici della fisica (B02B);

struttura della materia (B03X);

fisica nucleare e subnucleare (B04X);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica dell'ambiente e dei beni culturali (C11X);

geografia fisica e geomorfologica (D02A);

geofisica applicata (D04B);

oceanografia, fisica dell'atmosfera, ... (D04C);

ecologia (E03A);

biochimica (E05A);

fisiologia umana (E06A);

anatomia umana (E09A);

biofisica medica (E10X);

patologia generale (F04A);

statistica medica (F01X);

fisica dei reattori nucleari (I12A);

misure e strumentazioni nucleari (I12C);

elettronica (K01X);

campi elettromagnetici (K02X);

informatica (K05B);

bioingegneria elettronica (D06X).

B. *Area della terapia oncologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di dosimetria di base in radioterapia con fasci esterni ed in brachiterapia.

Deve saper programmare e realizzare protocolli terapeutici e studiare e mettere a punto metodi di sperimentazione clinica.

Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche che permettono la realizzazione di un piano di trattamento con radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Deve sapere realizzare programmi di garanzia e controlli di qualità nell'uso terapeutico delle radiazioni.

Settori:

fisica generale (B01A);

fisica (B01B);

fisica nucleare e subnucleare (B04X);

patologia generale (F04A);

oncologia medica (F04C);

anatomia patologica (F06A);

diagnostica per immagini e radioterapia (F18X);

misure e strumentazioni nucleari (I12C).

C. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di metodi e tecniche di formazione delle immagini sia a livello macroscopico, sia a livello microscopico.

Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teoriche-pratiche della teoria dei traccianti, di medicina nucleare, di impianti per diagnostica clinica (TAC, RMN, ecografia, gamma-camera, PET, teleradiometria IR, endoscopia, microscopia ottica e non, fluorescenza, spettrofotometria). Lo specializzando deve saper pianificare e realizzare programmi di garanzia e controlli di qualità in diagnostica per immagini anche al fine della protezione del paziente.

Settori:

fisica generale (B01A);

fisica (B01B);

fisica nucleare e subnucleare (B04X);

chimica fisica (C02X);

diagnostica per immagini e radioterapia (Fl8X);

elettronica (K01X);

campi elettromagnetici (K02X);

informatica (K05B);

bioingegneria elettronica (K06X).

D. *Area dei sistemi informativi ospedalieri.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere edotto sulle basi teoriche e tecniche dei sistemi informativi di interesse in campo medico, con particolare riguardo alla elaborazione dei segnali biomedici e dell'immagine e al loro trasferimento in rete, sia a livello locale, sia a livello territoriale. Deve contribuire agli aspetti informatici connessi al flusso dei pazienti nei vari reparti ospedalieri e ad una gestione automatizzata dei presidi medico-chirurgici delle strutture ospedaliere. Lo specializzando deve saper sviluppare il software e l'hardware per il controllo di apparecchiature biomediche.

Settori:

analisi numerica (A04A);

fisica generale (B01A);

fisica (B01B);

statistica medica (F01X);

elettronica (K01X);

telecomunicazioni (K03X);

sistemi di elaborazione delle informazioni (K05A);

informatica (K05B);

cibeinetica (K05C).

E. *Area del monitoraggio di inquinanti fisici ambientali.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le metodologie operative per la rivelazione ed il controllo degli agenti fisici potenzialmente inquinanti, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico, alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ed all'inquinamento acustico.

Deve saper progettare e realizzare sistemi per il contenimento e la bonifica di agenti fisici potenzialmente inquinanti.

Settori:

fisica generale (B01A);

struttura della materia (B03X);

fisica nucleare e subnucleare (B04X);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica dell'ambiente e dei beni culturali (C11X);

geografia fisica e geomorfologia (D02A);

geologia applicata (D02B);

geofisica applicata (D04B);

oceanografia, fisica dell'atmosfera, ... (D04C);

ecologia (E03A);

ingegneria sanitaria-ambientale (H02X);

fisica tecnica ambientale (I05B);

misure e strumentazioni nucleari (I12C);

campi elettromagnetici (K02X);

misure elettriche ed elettroniche (Kl0X).

F. *Area della modellistica ambientale.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le principali basi teoriche e tecniche della modellistica ambientale. Deve essere in grado di analizzare e produrre autonomamente codici per la modellizzazione di fenomeni di inquinamento atmosferico, delle acque superficiali e di falda, nonché di situazioni anche complesse caratterizzate da qualsivoglia distribuzione spazio-temporale di sorgenti inquinanti. Deve essere in grado di collaborare con altre figure professionali alla valutazione di impatto ambientale ed alla programmazione di criteri di bonifica.

Settori:

ricerca operativa (A04B);

fisica generale (B01A);

fisica (B01B);

fisica nucleare e subnucleare (B04X);

fisica tecnica ambientale (I05B);

metodi matematici della fisica (B02S);

misura e strumentazioni nucleari (I12C);

oceanografia, fisica dell'atmosfera, ... (K05A);

informatica (K05B);

cibernetica (K05C).

G. *Area dei sistemi informativi territoriali.*

Obiettivi: Lo specializzando deve essere edotto sulle basi teoriche e tecniche dei sistemi informativi territoriali con particolare riguardo all'architettura dei sistemi, agli standard informatici ed alle tecniche di gestione georeferenziate dei dati ambientali. Lo specializzando deve apprendere le principali tecniche di programmazione, di controllo e di gestione delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni. Deve sapere inoltre applicare l'informatica alla gestione delle problematiche ambientali.

Settori:

analisi numerica (A04A);

fisica generale (B01A);

fisica (B01B);

statistica medica (F01X);

elettronica (K01X);

sistema di elaborazione delle informazioni (K05A);

informatica (K05B);

cibernetica (K05C).

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Indirizzo di fisica medica:

I) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver collaborato ad atti specialistici, insieme alla relativa percentuale di refertazione qualora dovuta, secondo *curricula* personalizzati deliberati dal consiglio della Scuola e diretti ad assolvere le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Deve aver svolto almeno il 20% di ciascuna delle attività di seguito indicate:

terapie radianti:

a) n. 400 piani di trattamento personalizzati per terapie con fasci esterni;

b) n. 40 piani di trattamento personalizzati per brachiterapia (curieterapia di contatto, interstiziale ed endocavitaria);

c) n. 10 piani di trattamento personalizzati e relativi controlli dosimetrici per ciascuna tecnica speciale di trattamento (total body irradiation, stereotassia, TBI con elettroni, radioterapia intraoperatoria);

d) n. 150 sessioni di misura e controllo riguardanti:

taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico secondo protocolli nazionali o internazionali;

implementazione dei dati dosimetrici e dei parametri delle macchine sul sistema computerizzato di elaborazione dei piani di trattamento;

controllo della ripetibilità del trattamento radioterapico per le diverse macchine e tecniche di irradiazione;

e) n. 40 casi di progettazione di sistemi di collimazione supplementare, schermi, spessori compensatori e sistemi di immobilizzazione del paziente;

f) n. 10 piani di trattamento personalizzati di ipertermia oncologica superficiale o profonda compresi i relativi controlli di qualità, o di ipertermia palliativa o a carattere riabilitativo;

g) almeno una esperienza di trattamento di: laserterapia; terapia con raggi ultravioletti.

Medicina nucleare:

a) n. 8 controlli di qualità delle apparecchiature, dei generatori di radioisotopi a breve e media vita e dei prodotti marcati;

b) n. 25 piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi, compreso il controllo di qualità delle apparecchiature, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcati;

c) n. 100 sessioni di controllo di qualità sulle apparecchiature (gamma-camere, SPECT,...).

Diagnostica per immagini:

a) n. 40 sessioni di misura dei parametri fisici e geometrici di installazioni radiologiche tradizionali, con verifica dell'accettabilità e dell'affidabilità *ed inclusa* la ricerca di protocolli per l'ottimizzazione dell'esame;

b) n. 40 valutazioni sul materiale sensibile radiografico e su fattori di camera oscura;

c) n. 10 interventi per la misura della dose al paziente, compreso lo studio degli accorgimenti per la sua riduzione;

d) n. 40 controlli suddivisi equamente su: intensificatori di immagini e catene televisive, radiologia digitale, tomografia assiale computerizzata, mammografia, risonanza magnetica nucleare ed ecografia.

Informatica medica e statistica applicata:

a) studio di applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati fisico-medici e clinico-biologici per almeno 10 diverse applicazioni;

b) n. 10 trasferimenti in rete di segnali di immagini biomediche;

c) n. 10 progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche;

d) n. 20 elaborazioni dell'immagine;

e) n. 30 sessioni di ricerca bibliografica su archivi computerizzati in rete.

II) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver personalmente partecipato ad attività di ricerca, sviluppo di metodi e tecniche fisiche in almeno due delle aree seguenti: fisica propedeutica, terapie oncologiche, medicina nucleare e diagnostica per immagini.

Indirizzo di fisica ambientale:

I) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve avere collaborato agli interventi nelle tematiche di fisica ambientale secondo *curricula* personalizzati deliberati dal consiglio della Scuola e diretti ad assolvere le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Deve aver svolto almeno il 20% delle attività di seguito indicate.

Inquinanti fisici ambientali:

a) stesura di n. 10 distinti protocolli di misura in ambiente esterno e confinato, comprendenti le più significative situazioni standard di inquinamento relativamente a:

inquinamento atmosferico;

radiazioni ionizzanti;

radiazioni non ionizzanti;

rumori e vibrazioni;

radiazione laser;

campi magnetostatici;

b) n. 10 sessioni di monitoraggio in campo dei parametri fisici relativamente ad installazioni e sorgenti di inquinamento ambientale con relazione e discussione delle misure nel relativo contesto di accettabilità e affidabilità;

c) stesura di n. 5 manuali di laboratorio relativi ad altrettante strutture laboratoristiche;

d) n. 10 sessioni di misura in laboratorio di fisica delle radiazioni, del rumore, delle misure fisiche dell'inquinamento atmosferico con relazione finale, inclusa la stesura di protocolli per l'ottimizzazione delle misure effettuate;

e) n. 10 campagne di misure in ambiente di vita e di lavoro con relazione finale comprensiva della valutazione del rischio riferito al quadro normativo appropriato;

f) n. 5 stages, con relazione finale, in attività utilizzanti tecniche analitiche su base fisica con particolare riferimento alle recenti tecniche di telerilevamento dell' inquinamento atmosferico;

g) n. 5 determinazioni di gas e particolato in atmosfera con diverse tecniche (fluorescenza X, plasma, attivazione neutronica).

Modellistica ambientale:

a) avere effettuato n. 10 valutazioni di impatto ambientale da inquinanti fisici anche con l'uso di modelli di simulazione standard;

b) aver progettato ed eseguito n. 4 piani di bonifica con particolare riguardo alle problematiche su scala urbana ed alle sinergie tra diversi tipi di inquinamento;

c) realizzazione originale di n. 4 modelli su scale diverse a partire dall'analisi fisica dei fenomeni con algoritmizzazione e scrittura dei relativi codici in linguaggi evoluti;

d) progetto di una banca-dati per la gestione di situazioni a rischio rilevante, con possibilità di analisi e interfacciamento a modelli di simulazione.

Sistemi informativi territoriali:

a) aver progettato l'informatizzazione di una struttura dipartimentale multidisciplinare;

b) studio e realizzazione di software specifico per la raccolta e archiviazione di dati ambientali in almeno n. 10 diverse applicazioni;

c) realizzazione di n. 2 pacchetti software originali per interfacciare modelli matematici di simulazione con banche-dati ambientali;

d) informatizzazione di n. 4 protocolli operativi di monitoraggio comprendente la valutazione statistica dei dati.

II) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver personalmente partecipato ad attività di ricerca e sviluppo di metodi e tecniche fisiche in almeno due delle seguenti aree: fisica propedeutica, inquinanti fisici ambientali, modellistica ambientale e sistemi informativi territoriali.

PIANO DEGLI STUDI

Primo anno (per i due indirizzi)

Elementi di anatomia e biologia generale;

Complementi di chimica e biochimica;

Complementi di probabilità e statistica;

Elementi di fisiologia umana;

Informatica e calcolatori elettronici;

Fisica medica.

Secondo anno (per i due indirizzi)

Laboratorio di fisica medica;

Informatica medica;

Fisica sanitaria;

Laboratorio di fisica sanitaria;
Radiazioni non ionizzanti I;
Radioprotezione ed elementi di radiobiologia.

Terzo anno (medico-ospedaliero)
Elementi di genetica e mutagenesi;
Misure e strumentazione (medico-osped.);
Strumentazione e tecnologie biomediche;
Elementi di igiene;
Elementi di medicina nucleare.

Quarto anno (medico-ospedaliero)
Elementi di radioterapia;
Elementi di diagnostica per immagini;
Legislazione (medico-osped.);
Sicurezza negli ambienti sanitari qualità e certificazione;
Organizzazione dei servizi di fisica sanitaria.

Corsi facoltativi (medico-osped.)
Biomeccanica e biomateriali;
Applicazioni biomediche del laser;
Centri di taratura e loro accreditamento;
Elementi di medicina fisica e riabilitazione.

Terzo anno (ambientale)
Fisica dell'atmosfera;
Radioattività ambientale;
Radiazioni non ionizzanti II;
Elementi di igiene;
Analisi del territorio e via.

Quarto anno (ambientale)
Tecniche di rilevamento;
Rumore e vibrazioni;
Misure e strumentazione (ambientale);
Legislazione (ambientale);
Sicurezza negli impianti industriali;
Sicurezza negli ambienti residenziali.

Corsi facoltativi (ambientale)
Protezione civile;
Sicurezza nelle produzioni agricole;
Ecologia del territorio forestale e montano;
Ecologia del mare e delle coste;
Ecologia delle acque interne;

INSEGNAMENTI

Analisi del territorio e via
Anno di corso: III;
Indirizzo: ambientale;
Corso: obbligatorio;
Raggruppamenti: E03A, I05B;
Docente:
Unità (2h):
Contenuti:

Applicazioni biomediche del laser
Anno di corso: IV;
Indirizzo: medico-ospedaliero;
Corso: facoltativo;
Raggruppamenti: B03X;
Docente:
Unità (2h):
Contenuti:

Biomeccanica e biomateriali
Anno di corso: III;
Indirizzo: medico-ospedaliero;
Corso: facoltativo;
Raggruppamenti: I14A, I26A;
Docente:
Unità (2h):
Contenuti:

Centri di taratura e loro accreditamento
Anno di corso: IV;
Indirizzo: medico-ospedaliero;
Corso: facoltativo;
Raggruppamenti: B01A;
Docente:
Unità (2h):
Contenuti:

Complementi di chimica e biochimica
Anno di corso: I;
Indirizzo: tutti;
Corso: obbligatorio;
Raggruppamenti: E05A, E05B;
Docente:
Unità (2h):
Contenuti:

Complementi di probabilità e statistica
Anno di corso: I;
Indirizzo: tutti;
Corso: obbligatorio;
Raggruppamenti: F01X;
Docente:
Unità (2h):
Contenuti:

Ecologia delle acque interne
Anno di corso: IV;
Indirizzo: ambientale;
Corso: facoltativo;
Raggruppamenti: E03A;
Docente:
Unità (2h):
Contenuti:

Ecologia del mare e delle coste
Anno di corso: IV;
Indirizzo: ambientale;
Corso: facoltativo;
Raggruppamenti: E03A;
Docente:
Unità (2h):
Contenuti:

Ecologia del territorio forestale e montano

Anno di corso: IV;

Indirizzo: ambientale;

Corso: facoltativo;

Raggruppamenti: G03A, E03A;

Docente:

Unità(2h):

Contenuti:

Elementi di anatomia e biologia generale

Anno di corso: I;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: E09A;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Elementi di diagnostica per immagini

Anno di corso: IV;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: F18X, K06X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Elementi di fisiologia umana

Anno di corso: I;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: E06A;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Elementi di genetica e mutagenesi

Anno di corso: III;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: F03X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Elementi di igiene

Anno di corso: III;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: F22A;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Elementi di medicina fisica e riabilitazione

Anno di corso: III;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: facoltativo;

Raggruppamenti: F16B;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Elementi di medicina nucleare

Anno di corso: III;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: B04X, F18X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Elementi di radioterapia

Anno di corso: IV;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: F18X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Fisica dell'atmosfera

Anno di corso: III;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: C11X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Fisica medica

Anno di corso: I;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: B01B;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Fisica sanitaria

Anno di corso: II;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: B01B, B04X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Informatica e calcolatori elettronici

Anno di corso: I;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: K05B;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Informatica medica

Anno di corso: II;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: K05B, K06X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Laboratorio di fisica medica

Anno di corso: Il;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: B01B;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Laboratorio di fisica sanitaria

Anno di corso: II;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: B01B, B04X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Legislazione (ambientale)

Anno di corso: IV;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti:

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Legislazione (medico-osped.)

Anno di corso: IV;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti:

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Misure e strumentazione (ambientale)

Anno di corso: IV;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: I15E

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Misure e strumentazione (medico-osped.)

Anno di corso: III;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: I12C, K06X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Organizzazione dei servizi di fisica sanitaria

Anno di corso: IV;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: B01B;

Docente:

Unità (2h):

Protezione civile

Anno di corso: III;

Indirizzo: ambientale;

Corso: facoltativo;

Raggruppamenti: H02X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Qualità e certificazione

Anno di corso: IV;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti:

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Radiazioni non ionizzanti

Anno di corso: II;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: B01B, K02X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Radiazioni non ionizzanti II

Anno di corso: III;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: K02X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Radioattività ambientale

Anno di corso: III;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: C11X;

Docente:

Contenuti:

Radioprotezione ed elem. di radiobiologia

Anno di corso: II;

Indirizzo: tutti;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: F18X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Rumore e vibrazioni

Anno di corso: IV;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: I05B;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Sicurezza negli ambienti residenziali

Anno di corso: IV;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: H02X, I05B, K06X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti;

Sicurezza negli ambienti sanitari

Anno di corso: IV;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: H02X, K06X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Sicurezza negli impianti industriali

Anno di corso: IV;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: F22C;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Sicurezza nelle produzioni agricole

Anno di corso: III;

Indirizzo: ambientale;

Corso: facoltativo;

Raggruppamenti: G02A, G07A, G09A;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Strumentazione e tecnologie biomediche

Anno di corso: III;

Indirizzo: medico-ospedaliero;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti: K06X;

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Tecniche di rilevamento

Anno di corso: IV;

Indirizzo: ambientale;

Corso: obbligatorio;

Raggruppamenti:

Docente:

Unità (2h):

Contenuti:

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

01A3610

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 8 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, concernente le norme generali dei corsi di diploma universitari dell'area sanitaria ed il decreto rettorale del 30 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1997, di adeguamento al predetto decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997, relativo agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari di «Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva» e di «Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale» ed il decreto ministeriale 14 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di «Disegnatore anatomico»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interna di questa Università del 20 luglio 2000;

Visto il parere espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento della regione Puglia nella riunione del 21 luglio 2000;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 30 novembre 2000;

Vista la nota M.U.R.S.T. n. 2122 del 15 dicembre 2000;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XXIII - «Diplomi universitari» - il testo dell'art. 410, nella parte contenente l'elenco dei diplomi universitari, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo testo:

1) Dietista;

2) Disegnatore anatomico;

3) Fisioterapista;

4) Igienista dentale;

5) Infermiere;

6) Logopedista;

7) Ortottista-assistente di oftalmologia;

8) Ostetrico/a;

9) Tecnico audiometrista;

10) Tecnico audioprotesista;

11) Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

12) Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

13) Tecnico sanitario di radiologia medica;

14) Terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva.

Art. 2.

Dopo l'art. 411 (diploma universitario di «dietista»), è inserito il nuovo art. 412, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per «disegnatore anatomico»; dopo l'art. 420 («diploma universitario di» tecnico audioprotesista») è inserito il nuovo art. 421, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di «tecnico della educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale»; dopo l'art. 422 (diploma universitario di «tecnico sanitario di radiologia medica»), è inserito il nuovo art. 423, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di «terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva», con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 412 *(Diploma universitario per disegnatore anatomico).*

1) Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in «disegno anatomico»;

2) Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare disegnatori con conoscenze teoriche di base e con competenze professionali specifiche per progettare e produrre immagini (disegni, fotografie, video ecc.) utili per illustrare e documentare la ricerca

scientifica e la didattica. Prepara inoltre a gestire sistemi informatici multimediali per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati, informazioni e immagini bio-mediche;

3) Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione;

4) In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui al punto 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n.341/1990.

5) L'iscrizione al corso di diploma è subordinata al superamento di un esame di ammissione atto ad accertare le attitudini dei candidati. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, nonché da istituti magistrali e licei artistici a condizione del superamento del corso annuale integrativo (art. 1, legge n. 910 dell'11 dicembre 1969). Gli studenti stranieri verranno ammessi al concorso di ammissione facendo riferimento alle vigenti norme universitarie.

6) Il corso di diploma prevede duemilaquattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate nonché di tirocinio professionale. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientifiche affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didatticoformativi, individuati al successivo punto 12, dove per ciascuna area è previsto il numero di crediti di attività didattica, ciascuno corrispondente indicativamente a cinquanta ore di didattica formale e applicativa. Il tirocinio professionale comprende almeno seicentocinquanta ore corrispondenti a tredici crediti. Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica per cinquanta ore pari ad un credito.

7) Il consiglio del corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

8) La frequenza alle lezioni, alle attività pratiche, al tirocinio è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto dello studente.

9) Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio). Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

10) Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza, nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

11) Il consiglio del corso di diploma può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio del corso di diploma.

12) Le aree disciplinari, (con indicati i crediti), gli obiettivi didattici e le relative discipline, sono le seguenti:

1. Area di morfologia normale - Istologia (E09B) - Anatomia umana (E09A) - Storia della medicina (F02X) - Anatomia comparata e citologia (B02B), (crediti 16). Obiettivo: apprendere gli elementi fondamentali della istologia e dell'anatomia normale dell'uomo nonché dell'anatomia comparata dei vertebrati ed applicarli in esercitazioni grafiche:

istologia ed embriologia;

anatomia umana;

storia della medicina;

anatomia applicata;

neuroanatomia;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia comparata.

2. Area tecnica — Cinema e fotografia (L26B) — Bioingegneria elettronica (K06X), (crediti 4,5).

Obiettivo: apprendere ed applicare tecniche di rappresentazione fotografica e di rappresentazione grafica computerizzata:

storia e tecnica della fotografia;

informatica medica.

3. Area patologica - Anatomia patologica (F06A) - Patologia generale (F04A) - Medicina interna (F07A), (crediti 4,5).

Obiettivo: acquisire le conoscenze necessarie per comprendere le modificazioni patologiche degli organi e delle loro funzioni biologiche ed applicarle in esercitazioni grafiche:

anatomia ed istologia patologica;

patologia generale;

fisiopatologia medica.

4. Area chirurgica - Chirurgia generale (F08A) - Chirurgia plastica (F08B) - Chirurgia toracica (F08D) - Chirurgia vascolare (F08E) - Malattie odontostomatologiche (F13B) - Malattie dell'apparato

visivo (F14X) - Otorinolaringoiatria (F15A) - Malattie dell'apparato locomotore (F16A), (crediti 9). Obiettivo: apprendere i principi delle varie tecniche operatorie, delle tecnologie avanzate in chirurgia e dei biomateriali; seguire interventi operatori di chirurgia generale e specialistica ed applicarli in esercitazioni grafiche:

chirurgia generale;

chirurgia toracica;

chirurgia vascolare;

ortopedia e traumatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

odontostomatologia;

oftalmologia;

otorinolaringoiatria.

13) Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di disegnatore anatomico.

14) All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

15) Gli studi compiuti nel corso di diploma possono essere riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il Consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Art. 421 *(Diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale)*.

1. Finalità, organizzazione, requisiti di accesso:

1.1 - Presso la facoltà di medicina e chirurgia, è istituito il corso di diploma universitario di «Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Il corso ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo «Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

2. Ordinamento didattico:

2.1 - Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2.2 - Le attività didattiche sono ordinate in aree che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti. Ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facoltà e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

2.3 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella successiva Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari e di comunità per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso D.U.:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia, E13X Biologia applicata, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

2.4 - Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE; PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO- DISCIPLINARI.

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di Fisica, Statistica e Informatica.

Settori: B10B Fisica, F01A Statistica medica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia e Genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Istologia ed Anatomia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia

A.5 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - Funzioni neuropsicologiche (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B.1 Corso integrato di Fisiologia e Neurofisiologia.

Settore: E06A Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di Psicologia generale e Psicometria.

Settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica.

B.3 Corso integrato di Fonetica e Linguistica.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione logopedica.

B.4 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - Fisiopatologia generale (crediti: 6).

Obiettivo lo studente deve acquisire i fondamentali della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C.1 Corso integrato di Patologia generale e Neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

C.2 Corso integrato di Farmacologia e Psicofarmacologia.

Settori: E07X Farmacologia, F11A Psichiatria.

C.3 Corso integrato di Igiene e Medicina sociale.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

C.4 Corso integrato di Psicopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

C.5 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - Psichiatrica, psicoterapia e psicopedagogia (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria nonché elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

D.1 Corso integrato di Psichiatria.

Settore: F11A Psichiatria.

D.2 Corso integrato di Psicoterapia.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D.3 Corso integrato di Psicopedagogia.

Settori: M09E Pedagogia speciale; M11E Psicologia clinica.

D.4 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - Riabilitazione psichiatria generale e tecniche riabilitative specifiche (crediti: 5).

Obiettivo: Lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.

E.1 Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 Corso integrato di Terapia comportamentale-cognitiva e terapia occupazionale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

E.3 Corso integrato di Tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4 Corso integrato di Psicoterapia di gruppo e familiare.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.5 Corso integrato di organizzazione dei servizi socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.6 Corso integrato di Comunità terapeutica.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.7 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica (crediti: 5).

Obiettivo: Lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F.1 Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.2 Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO-PRATICO DEL TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE.

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti e averli condotti in prima persona:

A) Aver partecipato a n. 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semi-residenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

B) Aver partecipato a n. 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e collega di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali.

C) Aver partecipato a n. 70 riunioni con l'equipe socio--sanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psico-sociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

D) Aver partecipato a n. 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno n. 20;

E) Aver partecipato a n. 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno n. 15;

F) Aver partecipato a n. 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione ricreativa, di attività espressive e psicomotorie o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

G) Aver partecipato alla programmazione di n. 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

H) Aver partecipato a n. 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuola di formazione professionale, agenzie di lavoro cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno n. 10;

I) Aver condotto in prima persona n. 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociali delle persone con disabilità sociali a livello individuale e di gruppo;

L) Aver condotto in prima persona almeno n. 2 interventi psicoeducativi sui familiari e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali;

M) Aver partecipato a n. 10 sedute di equipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio.

Art. 423 *(Diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva)*.

1. Finalità, organizzazione, requisiti di accesso:

1.1 Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di «terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascuno anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56.

2. Ordinamento didattico.

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito della normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di auto apprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere nel 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni, ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della Scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti affianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire alla studente:

a) le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione della malattia neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per i pazienti in età evolutiva.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F16A Medicina fisica e riabilitativa; Fl9A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile; F15A Otorinolaringoiatria; F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica; F23F Scienze di riabilitazione in logopedia; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B Psicologia sociale; M11D Psicologia dinamica; M11E Psicologia clinica.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze di base per comprendere i princìpi di funzionamento neuropsicobiologico degli organi, la valutazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le nozioni di base della riabilitazione e della terapia in età evolutiva.

A1. Corso di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica e chimica biologica.

Settori: E05A Biochimica.

A3. Corso integrato di istologia, neuroanatomia dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle funzioni neuropsicologiche.

Settori: A09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A4. Corso integrato di biologia applicata e genetica medica.

Settori: E13X Biologia applicata e F03X Genetica medica.

A5. Corso integrato di scienze infermieristiche e metodologia generale della riabilitazione neuropsichiatrica in età evoluta.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A6. Inglese scientifico.

Settori: L18C Linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzionate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - Anatomofisiologia del sistema nervoso e fondamenti neurofisiologici dell'attività psichica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i princìpi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche e neuropsicologiche dell'attività motoria e dei comportamenti psichici in età evolutiva, nonché i princìpi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in età evolutiva; deve inoltre apprendere i princìpi dello sviluppo psichico in età evolutiva.

B1. Corso integrato di anatomofisiologia speciale del sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello sviluppo.

Settori: E06A Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di patologia generale, neurofisiopatologia dell'età evolutiva e neuropsicologia dello sviluppo.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

B3. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile.

B4. Corso integrato di psicologia dello sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'età evolutiva.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11D Psicologia dinamica, M10C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica, M11E Psicologia clinica.

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - Fisiopatologia e princìpi della riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva. Fisiopatologia e princìpi della riabilitazione neurocognitiva e della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità dell'approccio alle disabilità proprie dell'età evolutiva e dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria, alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile e metodologia generale della riabilitazione dell'età evolutiva.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile.

C2. Corso integrato di neurofisiologia clinica, neurofisiopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, F19B neuropsichiatria infantile.

C3. Corso integrato di pediatria.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F23B Scienze infermieristiche pediatriche.

C4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica dell'età evolutiva.

Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria dello sviluppo I, riabilitazione neurocognitiva dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo I.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F19B Neuropsichiatria infantile, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C6. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'interno anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - Riabilitazione delle disabilità neurologiche e neuropsichiatriche infantili, delle disabilità delle funzioni viscerali in età evolutiva e degli organi apparati della comunicazione in età evolutiva.

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia sugli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, sia sulle specifiche tecniche di prevenzione, terapia e riabilitazione del disabile in età evolutiva.

D1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuropatologia dello sviluppo.

Settori: F06B Neuropatologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

D2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione in età evolutiva.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle disabilità viscerali in età evolutiva.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche di riabilitazione neuropsichiatrica.

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - Metodi e tecniche di riabilitazione speciale (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva: tecniche della riabilitazione neuropsicomotoria II: tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica; tecniche della riabilitazione psicomotoria II; tecniche della riabilitazione neurocognitiva II.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

E2. Corso integrativo di cinesiologia speciale, kinesiterapia e terapia occupazionale in età evolutiva.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infiermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare: ortopedia e traumatologia in età evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilitazione.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

E4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture universitarie ospedaliere ed extraospedaliere convenzionate, di neuropsichiatria infantile (1000 ore per l'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE (crediti: 3.0)

Area F - Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva.

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze teoriche specifiche della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dell'età evolutiva, le tecniche di riabilitazione speciale per lo sviluppo.

Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

F1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile: neuropsichiatria infantile, riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione neurocognitiva III.

Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

F2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: F19B Neuropsichiatria infantile; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11E Psicologia clinica.

F3. Corso integrato di Medicina sociale: Medicina sociale, Legislazione sanitaria sociale, Sociologia per l'età evolutiva.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, Q05A Sociologia generale.

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56):

relazione scritta di osservazioni su n. 10 soggetti sani, distribuiti nelle diverse fasce d'età nell'arco dell'età evolutiva, con approfondimento delle trasformazioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica psicomotoria con bambini sani; esperienze di formazione personale corporea, psicologica e psicodinamica per almeno n. 300 ore;

esperienze di osservazione di trattamento riabilitativo di n. 50 soggetti in età evolutiva distribuiti per fascia d'età e per patologie neuropsichiatriche infantili, nelle diverse aree della neuropsicomotricità, della neuropscicologia e della psicopatologia dello sviluppo, per almeno n. 800 ore;

esperienze di trattamento, mirato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, svolte autonomamente, su almeno n. 120 soggetti in età evolutiva, comprensivo di diagnosi funzionale e di verifica a distanza; relazione scritta ed esposizione di n. 15 casi clinici, completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione neuropsicomotoria e/o psicomotoria e/o neuropsicologica e/o neurocognitiva, del progetto terapeutico, e distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsichiatrica infantile;

processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di n. 15 cartelle cliniche di soggetti seguiti in equipe multidisciplinare di neuropsichiatria infantile, distribuiti per fasce di età e per aree di disturbo;

almeno n. 30 relazioni scritte su procedure di inserimento scolastico di soggetti con disabilità dello sviluppo neuropsicomotorio, cognitivo e psicoaffettivo, che evidenzino la collaborazione nell'equipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli operatori degli asili nido e scolastici;

effettuazione di almeno n. 100 ore delle seguenti procedure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso modalità e tecniche specifiche per l'età evolutiva: valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicologica; valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva; valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi percettivo-motori precocissimi; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi precoci di interazione-comunicazione e di simbolizzazione; applicazione di tecniche di prevenzione, terapia e rieducazione funzionale, specifiche per età per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo delle disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie, neuropsicologiche e psicopatologiche dell'età evolutiva; applicazione di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni affettive e funzioni cognitive per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; applicazione di procedure di rieducazione viscerale nelle patologie pediatriche; applicazione di procedure interattivo-ludiche e di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio pratico, di strutture cliniche neuropsichiatriche infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad alta qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle equipe multidisciplinari e competenze specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti e relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 marzo 2001

Il rettore: GIRONE

01A3372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto dell'arciconfraternita di «N. S. del Gonfalone», in Voltaggio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2001, viene riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto dell'arciconfraternita di «N. S. del Gonfalone», con sede in Voltaggio (Alessandria).

01A3438

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa «Istituto Virgo Fidelis», in Trebisacce

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 febbraio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa «Istituto Virgo Fidelis», con sede in Trebisacce (Cosenza).

01A3439

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'«Istituto secolare cooperatrici della famiglia», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura dell'«Istituto secolare cooperatrici della famiglia», con sede in Roma.

01A3440

Estinzione della fondazione di religione «Opera ancelle parrocchiali dello Spirito Santo», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2001, viene estinta la fondazione di religione «Opera ancelle parrocchiali dello Spirito Santo», con sede in Locri (Reggio Calabria). Il patrimonio di cui l'ente soppresso è proprietario è devoluto alla congregazione «Ancelle parrocchiali dello Spirito Santo», con sede in Roma.

01A3437

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 aprile 2001

Dollaro USA	0,8940
Yen giapponese	111,38
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,62650
Corona svedese	9,1405
Franco svizzero	1,5276
Corona islandese	83,01
Corona norvegese	8,1285
Lev bulgaro	1,9489
Lira cipriota	0,57884
Corona ceca	34,615
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,83
Litas lituano	3,5752
Lat lettone	0,5639
Lira maltese	0,4036
Zloty polacco	3,6005
Leu romeno	24758
Tallero sloveno	216,1859
Corona slovacca	43,540
Lira turca	1056667
Dollaro australiano	1,8189
Dollaro canadese	1,4075
Dollaro di Hong Kong	6,9717
Dollaro neozelandese	2,2175
Dollaro di Singapore	1,6222
Won sudcoreano	1199,84
Rand sudafricano	7,2434

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3965

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato»

Estratto del decreto G n. 4 del 30 gennaio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune METADONE CLORIDRATO nella forma e confezioni:

0,5% sciroppo, 1 flacone da 5 ml;

0,5% sciroppo, 1 flacone da 10 ml;

0,5% sciroppo, 1 flacone da 20 ml;

0,5% sciroppo, 1 flacone da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: società L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), fraz. Granatieri, s.s. 67, codice fiscale n. 01286700487;

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), fraz. Granatieri, s.s. 67;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

0,5% sciroppo, un flacone da 5 m1

A.I.C. n. 029610096/G (in base 10) - 0W7N35 (in base 32):

classe: «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

0,5% sciroppo 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 029610108/G (in base 10) 0W7N3W (in base 32);

classe: «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

05% sciroppo, 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 029610110/G (in base 10) - 0W7N3Y (in base 32);

classe: «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

0,5% sciroppo 1 flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 029610122/G (in base 10) - 0W7N4B (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero H;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: per la forma farmaceutica e confezioni:

0,5% sciroppo, 1 flacone da 5 ml;

0,5% sciroppo, 1 flacone da 10 ml;

0,5% sciroppo, 1 flacone da 20 ml;

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Tabella di appartenenza secondo decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990: Tabella I.

Per la forma farmaceutica e confezione:

05% Sciroppo 1 flacone da 1000 ml;

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Tabella di appartenenza secondo decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990: Tabella I.

Composizione:

1 flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 25 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata.

1 flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 50 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata;

1 flacone da 20 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 100 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata;

1 flacone da 1000 ml - 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: metadone cloridrato 0,5 g;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche:

sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più a un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi deboli.

Nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti.

N.B. — Il trattamento disintossicante e il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.

Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino - dipendenza per più di tre settimane, il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

0A3630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clamoxyl RTU».

Estratto del provvedimento n. 43 del 26 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CLAMOXYL RTU (amoxicillina triidrato):

sospensione iniettabile pronta all'uso - A.I.C. n. 101427.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo Amoxicillina triidrato per la specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica Smithkline Beecham Pharmaceuticals 38, Quality Road. Jurong Industrial Estate - Singapore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stegantox 10».

Estratto del provvedimento n. 44 del 26 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario STEGANTOX 10:

soluzione iniettabile ad azione immunologica - nella confezione flacone liofilizzato da 10 mg + flacone solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101968016.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto medicinale in questione l'estensione della validità da 24 a 36 mesi. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox Endomammario».

Estratto del provvedimento n. 45 del 26 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario SYNULOX ENDOMAMMARIO (amoxicillina triidrato, potassio clavulanato e prednisolone):

sospensione endomammaria per bovine in lattazione antibiotico+anti-infiammatorio - A.I.C. n. 102475.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina -S.S.156 km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo amoxicillina triidrato per la specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica Smithkline Beecham Pharmaceuticals 38, Quality Road, Jurong Industrial Estate - Singapore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vanguard 7»

Estratto del provvedimento n. 46 del 26 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario VANGUARD 7:

vaccino vivo per la profilassi contro cimurro, infezioni respiratorie sostenute da adenovirus tipo 2, parainfluenza, leptospirosi e parvovirosi del cane, nelle confezioni:

flacone da 1 dose;

10 flaconi da 1 dose;

25 flaconi da 1 dose;

A.I.C. n. 100174.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica eccipienti.

È autorizzata per il prodotto medicinale veterinario in questione la modifica in oggetto per cui la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: dalla formulazione degli eccipienti viene ora eliminato il Tiomersale in precedenza autorizzato come conservante.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vanguard CPV».

Estratto del provvedimento n. 47 del 26 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario VANGUARD CPV, vaccino vivo, attenuato, omologo, contro la parvovirosi del cane, nelle confezioni:

flacone da 1 dose;

10 flaconi da 1 dose;

25 flaconi da 1 dose;

A.I.C. n. 100314.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica eccipienti.

È autorizzata per il prodotto medicinale veterinario in questione la modifica in oggetto per cui la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi : invariati;

eccipienti: dalla formulazione degli eccipienti viene ora eliminato il tiomersale in precedenza autorizzato come conservante.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3427

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Knock-out»

Estratto del provvedimento n. 48 del 26 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario KNOCK-OUT, nella confezione:

sacca da 500 ml;

A.I.C. n. 101971012.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata la produzione della specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica IPRA S.p.a sita in Assoro (Enna), via Pasquaria angolo via Giangagliano, zona industriale Dittaino.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3428

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stargate»

Estratto del provvedimento n. 49 del 26 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario STARGATE compresse, nella confezione:

50 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 101590026.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata la produzione della specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica Acme Drugs S.r.l. sita in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra, 9.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lexin Vena»

Estrato del provvedimento n. 51 del 26 febbraio 2001

Specialità medicinale LEXIN VENA (a base di cefalessina) nelle confezioni:

flacone da 5g, flacone da 10g;

A.I.C. n. 101351.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: trasferimento di alcune fasi produttive presso officina alternativa.

È autorizzato lo svolgimento anche presso l'officina farmaceutica della ditta Biopharma S.r.l. con sede in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere, 20-22, di alcune fasi produttive e più precisamente, ripartizione della polvere nei flaconi, controlli in corso di produzione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bayovac IBR Marker Vivum».

Estratto del provvedimento n. 52 del 26 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BAYOVAC IBR MARKER VIVUM, nelle confezioni:

flacone da 10 dosi;

flacone da 50 dosi;

A.I.C. n. 100401.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzato lo svolgimento delle operazioni terminali di confezionamento del medicinale in questione anche presso l'officina farmaceutica Bayer S.p.a. sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hexadog».

Estratto del provvedimento n. 53 del 26 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario HEXADOG:

vaccino polivalente per la prevenzione di cimurro, adenovirosi (epatite infettiva e laringotracheite del cane), parvovirosi, rabbia e leptospirosi (canicola e icterohaemorragiae) - A.I.C. n. 100309.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto in questione la sostituzione dei substrati cellulari utilizzati per la produzione di antigeni Adenovirus tipo 2 e Parvovirus del cane.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3432

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diazepam»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D78 del 14 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DIAZEPAM:

«5 mg compresse rivestite» 20 compresse - 030838 015/G;

«5 mg compresse rivestite» 1000 compresse - 030838 027/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3374

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efedrina Cloridrato»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D79 del 14 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

EFEDRINA CLORIDRATO:

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale - 030839 017/G;

«25 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale - 030839 029/G;

«0,1% sciroppo» flacone da 150 ml - 030839 031/G;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale - 030839 043/G;

«25 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale - 030839 056/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3375

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenobarbitale»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D80 del 14 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FENOBARBITALE:

«20 mg compresse» 30 compresse - 030840 019/G;

«50 mg compresse» 30 compresse - 030840 021/G;

«100 mg compresse» 20 compresse - 030840 033/G;

«20 mg compresse» 1000 compresse - 030840 045/G;

«50 mg compresse» 1000 compresse - 030840 058/G;

«100 mg compresse» 1000 compresse - 030840 060/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3377

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferroso Solfato»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D81 del 14 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FERROSO SOLFATO:

«200 mg compresse rivestite» 30 compresse - 030841 011/G;

«200 mg compresse rivestite» 1000 compresse - 030841 023/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3376

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D82 del 14 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FUROSEMIDE:

«25 mg compresse» 30 compresse - 030843 015/G;

«20 mg/2ml soluzione iniettabile» 5 fiale - 030843 027/G;

«25 mg compresse» 1000 compresse - 030843 039/G;

«20 mg/2ml soluzione iniettabile» 50 fiale - 030843 041/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3378

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrofurantoina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D88 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NITROFURANTOINA:

«50 mg compresse», 20 compresse - A.I.C. n. 030849 018/G;

«50 mg compresse», 1000 compresse - A.I.C. n. 030849 020/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3604

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D89 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PARACETAMOLO:

«500 mg compresse», 20 compresse - A.I.C. n. 03085 010/G;

«2,5% sciroppo», flacone da 100 ml - A.I.C. n. 030850 022/G;

«500 mg compresse» 1000 compresse - A.I.C. n. 030850 034/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3605

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperazina Adipato»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D90 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PIPERAZINA ADIPATO:

20 capsule 300 mg - A.I.C. n. 0308520 14/G;

1000 capsule 300 mg - A.I.C. n. 030852 026/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3606

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reserpina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D91 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RESERPINA:

«0,1 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 030853 016/G;

«0,1 mg compresse» 1000 compresse - A.I.C. n. 030853 028/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3607

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rifampicina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D92 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

RIFAMPICINA:

8 capsule 150 mg - A.I.C. n. 030854 018/G;

8 capsule 300 mg - A.I.C. n. 030854 020/G;

1000 capsule 150 mg - A.I.C. n. 030854 032/G;

1000 capsule 300 mg - A.I.C. n. 030854 044/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3608

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Soppressione della scuola autonoma di ostetricia di Catanzaro

Con decreto in data 12 febbraio 2001 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stata disposta la soppressione della scuola autonoma di ostetricia Catanzaro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Per effetto del predetto provvedimento la scuola sopra richiamata, istituita ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ha cessato la sua attività al termine dell'anno scolastico 1999-2000.

01A3463

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese: redistribuzione dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2000.

Si informa che con regolamento (CE) n. 650/2001 della Commissione UE del 30 marzo 2001, pubblicato nella GUCE n. L91/51 del 31 marzo 2001, sono stati fissate le norme per la partecipazione alla redistribuzione nell'anno 2001 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti dell'anno 2000 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/1994 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/1998 del 28 maggio 1998.

L'ammontare dei quantitativi da redistribuire e la quota massima richiedibile dagli importatori non tradizionali figurano in allegàto.

Le domande per il rilascio delle licenze di importazione, redatte in carta semplice, possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quèllo della pubblicazione del regolamento (CE) n. 650/2001 nella GUCE e devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 30 aprile 2001 ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).

Le istanze possono essere presentate anche via fax al n. 06/5925556; in tal caso dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 7 maggio 2001 e farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.

La commissione UE comunicherà entro il 4 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze hanno validità fino al 31 dicembre 2001, termine che non potrà essere prorogato.

Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di avere effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operatività effettiva.

A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/1994 del consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti contingentati. I richiedenti che abbiano già ottenuto una licenza di importazione per l'anno 2001 ai sensi del regolamento (CE) n. 233/2000 della commissione, possono allegare alla domanda copia della licenza stessa.

Possono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli altri importatori solo gli operatori che hanno ottenuto licenza di importazione per l'anno 2000 che possano dimostrare di aver importato almeno l'80% del quantitativo autorizzato.

ALLEGATO *I*

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Quantità totali da redistribuire	Quantità max. richiedibile da operatori non tradizionali
Calzature Codici SA/NC	Ex 6402 99(1)	6508239 paia	5000 paia
	6403 51-59	1294088 paia	5000 paia
	ex 6403 91 - 99(1)	1823036 paia	5000 paia
	ex 6404 11(2)	5863051 paia	5000 paia
	6404 1910	15869720 paia	5000 paia
Oggetti per il servizio tavola o da cucina di porcellana del codice SA/NC	6911 10	8175,49 tonn.	5 tonn.
Vasellame e altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	7043,15 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità

(2) Escluse:

(a) calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

(b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO *II*

Schema di domanda

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. Politica Commerciale - Div. VII - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Oggetto: redistribuzione quantitativi non utilizzati dei contingenti Cina 2000.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo, partita iva) chiede di partecipare alla redistribuzione del contingente sottoindicato:

tipo di merce: (denominazione e codice SA/NC);

quantità richiedibile (per gli operatori non tradizionali fino alla concorrenza dell'importo prestabilito dal regolamento CE);

(solo per gli importatori tradizionali) Si dichiara che le importazioni nell'anno 1998 o 1999 sono state di (indicare i quantitativi effettivamente importati);

(solo importatori non tradizionali) Si dichiara di aver ottenuto, nell'anno contingentale 2000, licenza di importazione n. ..., per i prodotti del codice di cui sopra e che la stessa è stata utilizzata nella misura dell'80%.

Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data ....

Firma ....

01A3918

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Gemofid Società Fiduciaria S.p.a.», in Milano, per fusione della stessa nella società «Italfid - Italiana Fiduciaria S.p.a.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 13 aprile 1973, modificato in date 21 marzo 1984, 20 marzo 1989 ed 11 ottobre 1994, alla società «Gemofid Società Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 282297, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Italfid - Italiana Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 124086, autorizzata con decreto 21 maggio 1996.

01A3539

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione della fusione delle società Industrial Insurance Company e Sampo Enterprise Insurance Company Ltd nella società Sampo Insurance Company plc, della fusione della società Otso Loss of Profits Insurance Company Ltd nella Sampo Insurance Company plc e del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Sampo Insurance Company plc, con sede sociale in Yliopistonkatu 27, 20100 Turku, alle società Vakuutusyhtiö Teva Oy e Vakuutusosakeyhtiö Vahinko-Sampo rispettivamente con sede sociale in Teollisuusvakuutus FIN-00035 Helsinki e in Aleksanterinkatu 11-FIN-00035 Helsinki, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, dà notizia che l'autorità di vigilanza delle assicurazioni finlandese ha approvato la fusione delle società Industrial Insurance Company e Sampo Enterprise Insurance Company Ltd nella società Sampo Insurance Company plc, la fusione della società Otso Loss of Profits Insurance Company Ltd nella Sampo Insurance Company plc ed in data 15 febbraio 2001 il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Sampo Insurance Company plc, con sede sociale in Yliopistonkatu 27, 20100 Turku, alle società Vakuutusyhtiö Teva Oy e Vakuutusosakeyhtiö Vahinko-Sampo rispettivamente con sede sociale in Teollisuusvakuutus FIN-00035 Helsinki e in Aleksanterinkatu 11 - FIN - 00035 Helsinki.

L'operazione di trasferimento di portafoglio ha effetto a partire dal 31 marzo 2001.

Contestualmente al trasferimento di portafoglio, le imprese cessionarie modificano la propria denominazione sociale rispettivamente in Sampo Teollisuusvakuutus Oy (Sampo Industrial Insurance Company Ltd) e in Vakuutusyhtiö Sampo Oy (Sampo Insurance Company Ltd).

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

01A3873

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 144 del 30 novembre 2000

n. marchio	Impresa	Sede
2019-VI	Empire Gold S.r.l.	Torri di Quartesolo

n. 152 del 28 dicembre 2000

n. marchio	Impresa	Sede
1917-VI	Casagni S.r.l.	Vicenza

n. 153 del 28 dicembre 2000

n. marchio	Impresa	Sede
2081-VI	International Gold S.r.l.	Creazzo

n. 154 del 28 dicembre 2000

799-VI	Kria S.r.l.	Vicenza

n. 155 del 28 dicembre 2000

n. marchio	Impresa	Sede
2042-VI	Fratelli Chiarello S.n.c.	Arzignano

n. 24 del 9 febbraio 2001

n. marchio	Impresa	Sede
604-VI	O.P.E. di Embriti Renzo	Vicenza

n. 25 del 9 febbraio 20011

n. marchio	Impresa	Sede
1615-VI	G.B.S. di Scarlatti Bruna	Vicenza

n. 26 del 9 febbraio 2001

n. marchio	Impresa	Sede
2135-VI	Nikky Gioielli S.r.l.	Vicenza

n. 27 del 9 febbraio 2001

n. marchio	Impresa	Sede
2363-VI	Millennium Gold S.r.l.	Arcugnano

n. 29 del 9 febbraio 200 l

n. marchio	Impresa	Sede
1753-VI	Bre.M.Or S.n.c.	Arcugnano

n. 30 del 9 febbraio 2001

n. marchio	Impresa	Sede
2207-VI	Status S.n.c.	Arcugnano

n. 31 del 9 febbraio 2001

n. marchio	Impresa	Sede
1606-VI	Profili S.r.l.	Vicenza

n. 32 del 9 febbraio 2001

n. marchio	Impresa	Sede
2357-VI	Kreos di Novello Sandro	Vicenza

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla CCIAA di Vicenza che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione;

2) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio I.A.A. di Vicenza con determinazione dirigenziale n. 28 del 9 febbraio 2001. Dei sei punzoni in dotazione all'impresa, quattro sono stati da questa riconsegnati alla CCIAA di Vicenza, sono stati ritirati e deformati, mentre per i rimanenti due ha presentato regolare denuncia di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio I.A.A. di Vicenza.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
1725-VI	Creazioni Alessia S.n.c.	Vicenza	2

01A3594

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651083/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.